Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1982:

LEGGE 28 gennaio 1982, n. 20.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dello acciaio (CECA), nonché dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3:

S.I.A.I., società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1982.

Valducci, società per azioni, in Bertinoro (Forlì): Obbligazioni « 15 % - 1976-1986 » sorteggiate il 27 novembre 1981.

Dal Vera, società per azioni, in Conegliano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1981.

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 10 % - 1977-1982 ».

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Rimborso di obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1982.

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni (delibera assembleare 8 novembre 1967).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni (delibera assembleare 30 aprile 1962).

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Estrazione di obbligazioni.

Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981 (delibera assembleare 18 dicembre 1974).

Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981 (delibera assembleare 28 febbraio 1966).

Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981 (delibera assembleare 7 marzo 1962).

Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981 (delibera assembleare 9 giugno 1970).

Gangia, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1982.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AE/79 - 12 % » sorteggiate il 17 dicembre 1981.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1982.

Padana tubi & Profilati acciaio, società per azioni, in Guastalla: Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1982.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1972-1988 » sorteggiate il 12 gennaio 1982.

Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri: Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1981.

Fran-ca, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1981.

Coelsanus - Industria conserve, società per azioni, in Sossano (Vicenza): Estrazione di obbligazioni.

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1981.

Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1981.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 12 % - 1977-1984 III serie » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 12 % - 1977-1984 II serie » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 12 % - 1977-1984 I serie » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 8 % - 1974-1984 » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 II serie » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 I serie » sorteggiate il 20 gennaio 1982.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « I.R.I. 12 % - 1977-1988 » sorteggiate il 19 gennaio 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4:

Credito Navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1982.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 878.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 147, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la denominazione della scuola di clinica pediatrica muta in quella di pediatria.

Art. 2.

L'art. 171, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 171. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 172. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 173. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 174. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 175. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.

Art. 176. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 177. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odontoiatria;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;

ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 178. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 179. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **879**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di anni tre; il numero degli iscritti è limitato a dodici per ogni anno di corso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti è limitato a nove per ogni anno di corso ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti è limitato a dieci per ogni anno di corso ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a venti per ogni anno di corso ».

Art. 6.

Il quinto comma dell'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi ».

Art. 7.

Il quinto comma dell'art. 121, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 122, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico è limitato a sei (totale diciotto iscritti) ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti è limitato ad otto per ogni anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 93

LEGGE 29 gennaio 1982, n. 19.

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero. Competenze del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in materia di controlli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

Art. 2.

I controlli assegnati al personale delle dogane in forza degli articoli 235 e 236 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono demandati, all'atto della esportazione di prodotti preparati con impiego di zucchero e alcole allo stato estero o in regime sif, al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sempre che lo stabilimento della ditta richiedente sia sottoposto a vigilanza finanziaria permanente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9)

Nel decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 14, ottavo comma, dove è scritto: « Nel caso previsto dalla lettera *d)* del *quarto* comma... », leggasi: « Nel caso previsto dalla lettera *d)* del *quinto* comma... »;

all'art. 17, quinto comma, dove è scritto: « ...da lire *trencetomila* a lire un milione. », leggasi: « ...da lire *trecentomila* a lire un milione. »;

all'art. 19, terzo comma, dove è scritto: « ... *e dalle* condizioni previste nei commi precedenti. », leggasi: « ... *ed alle* condizioni previste nei commi precedenti. ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 gennaio 1982.

Iscrizione di cittadini italiani, che hanno effettuato navigazione su navi di bandiera estera, nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1980 con il quale entro un anno dalla pubblicazione si è data facoltà al marittimo, che avesse navigato su navi da traffico di bandiera estera per almeno dodici mesi nel

quinquennio precedente la data di pubblicazione, di richiedere l'inscrizione nella prima categoria della gente di mare in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Considerato che permangono le ragioni che indussero ad emanare il sopracitato decreto ministeriale e, in particolare, una grave carenza di personale marittimo qualificato;

Ritenendo di dover assicurare maggiore incidenza all'azione amministrativa intesa a coprire l'esigenza dell'armamento di potersi avvalere di esperte e sperimentate forze di lavoro e, pertanto, di ampliare la possibilità di inscrizione nelle matricole di personale italiano che comunque navighi su navi di bandiera estera e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti a prescindere dell'età per inscriversi nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria;

Decreta:

E' consentita a coloro che abbiano compiuto almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali e assicurativi, con mansioni di 1ª e 2ª categoria su navi da traffico di bandiera estera, l'inscrizione nelle matricole nazionali della gente di mare di 1ª e 2ª categoria, in deroga al limite di età di venticinque anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Quanti intendono avvalersi di questo provvedimento dovranno documentare il possesso della navigazione richiesta, all'atto della domanda, e il possesso altresì di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'inscrizione in 1ª e 2ª categoria della gente di mare, a prescindere dalla età.

Il presente decreto avrà vigore per un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1982

Il Ministro: MANNINO

(437)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 1.758.239.623 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 48 della predetta legge n. 164 del 23 aprile 1981, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stato assegnato alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 11.725.064.950, quale anticipo del 5% per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 977 del 6 ottobre 1981, resa dall'assessore regionale competente della regione Marche, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 1.758.239.623, relativamente all'esercizio 1981;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'anno 1981;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Marche è assegnata la somma di L. 1.758.239.623 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 26

(425)

DECRETO 10 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui alla legge n. 382/75;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge numero 281/70, nella seduta del 13 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE del 27 novembre 1981;

Ritenuto di dover confermare, per l'annualità 1981, le quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, assegnate con propria delibera CIPE dell'11 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1981, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è impegnata a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
TOTALE	30.000

Art. 2.

La spesa complessiva di lire 30 miliardi graverà, per l'esercizio 1981, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 34

(431)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1981.

Approvazione dei moduli Acc. 1 per le denunce, ai fini contributivi, da prodursi dai datori di lavoro agricoli agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma secondo e terzo, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 19, comma secondo e terzo, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1978 con il quale sono stati approvati i moduli per la denuncia, ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati da valere ai sensi del citato art. 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per tutto il territorio nazionale a decorrere dall'anno 1979;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1980 con il quale è stato modificato il modulo Acc. 1/Avv. per consentire l'indicazione della contrada o località ove è sito il terreno, dei dati catastali dello stesso, della qualità di affittuario del dichiarante e, in tal caso, delle generalità del locatore e della durata del contratto nonché delle mansioni per i dipendenti dei consorzi indicati nell'art. 6, lettera *b*), della legge 31 marzo 1979 n. 92;

Ritenuto che in dipendenza dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, si rende necessaria l'estensione ai restanti modelli di denuncia delle suddette modifiche già introdotte nel predetto mod. Acc. 1/Avv.;

Rilevata, altresì, l'esigenza di introdurre in tutti i modelli di cui trattasi un apposito riquadro per l'indicazione da parte dei datori di lavoro dei relativi codici di contribuente;

Considerata, infine, l'opportunità di eliminare anche dai modelli Acc. 1/S.F.O.T. ind. Acc. 1/C.I, Acc. 1/CF-P.C., Acc. 1/C.M.-a.m., il riferimento all'importo dell'ammenda posto nelle « Avvertenze » dei modelli stessi, in analogia a quanto già fatto per il mod. Acc.1/Avv.;

Decreta:

Sono approvati gli allegati moduli Acc. 1/Avv., Acc.1/S.F. - O.T. ind., Acc.1/C.I., Acc.1/C.F.-P.C., Acc.1/C.M.-a.m. per le denunce, ai fini contributivi, da prodursi dai datori di lavoro agricoli agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati direttamente ovvero per il tramite delle sezioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE

Mod. Acc. 1/Avv.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

/82

Oggetto:

Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « braccianti avventizi » nel corso del .... trimestre dell'anno solare ....

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di

AZIENDA AGRICOLA .... **sita nel Comune di** ....
(denominazione dell'azienda)

e condotta a (*) .... **dalla DITTA** ....
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di .... **Via** .... **N.** .... **C.A.P.** ....

Codice di impresa | Prov. | Comune | Contribuente | Ripart. | , in qualità di:

— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
— affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
di proprietà di ....
(cognome, nome e indirizzo del proprietario)
in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal .... al ....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7 — convertito in Legge 11-3-1970, n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che, nel corso del .... trimestre dell'anno solare ...., ha assunto alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « braccianti avventizi » i quali hanno effettuato le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / Data e luogo di nascita	Comune di residenza / Mansioni (**)	N. gg. di lavoro prestate						Accertamento d'ufficio		
			uomo	donna	ragazzo (***)	In zona montana (700 m e più)	In zona montana (sotto 700 m)	In zona non montana	In zona montana (700 m e più)	In zona montana (sotto 700 m)	In zona non montana
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).
(**) Indicare la mansione solo per i dipendenti dei consorzi di cui all'art. 6 della Legge 31-3-1979, n. 92.
(***) Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.

Da compilare a cura dell'ufficio ricevente

/82

RICEVUTA

Mod. Acc. 1/Avv.

Il datore di lavoro Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia dei « braccianti avventizi » assunti nel corso del .... trimestre dell'anno solare .... presso l'azienda agricola denominata ....
sita nel Comune di .... e condotta dalla Ditta ....
domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Data, ...

timbro dell'ufficio ricevente

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/Avv.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / Data e luogo di nascita	Comune di residenza / Mansioni	N. gg. di lavoro prestato						Accertamento d'ufficio		
			uomo	donna	ragazzo	In zona montana (700 m e più)	In zona montana (sotto 700 m)	In zona non montana	In zona montana (700 m e più)	In zona montana (sotto 700 m)	In zona non montana
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
		TOTALI									

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della Legge 12-3-1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Da compilare solo nella denuncia del 1° trimestre

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		TOTALE		suini	

IL DATORE DI LAVORO E' COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954 n. 1136? NO SI
IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 ....

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

....

.... (*)

domiciliato nel Comune di ....

Via .... N. ....

Data, ...

(*) a - Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b - Nel caso il datore di lavoro sia «mezzadro» o «colono parziario», deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*
DI GIESI

1ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/SF - O.T. Ind.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO SOLARE O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO.

/82

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di
....

OGGETTO:
Denuncia dei salariati fissi e degli « operai agricoli a tempo indeterminato » alle dipendenze nell'anno solare ....

AZIENDA AGRICOLA .... sita nel Comune di ....
(denominazione dell'Azienda)

e condotta a (*) .... **dalla DITTA** ....
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di .... **Via** .... **N.** .... **C.A.P.** ....

Codice di impresa	PROV.	COMUNE	CONTRIBUENTE	RIPART.	

in qualità di:

— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
— affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
di proprietà di ....
(cognome, nome e indirizzo del proprietario)
in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal .... al ....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970 n. 7 — convertito in legge 11-3-1970 n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare .... ha alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati salariati fissi ed « operai agricoli a tempo indeterminato »:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	SESSO (1)	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	QUALIFICA (2) / MANSIONE	DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO	PRESUMIBILE IMPIEGO IN TERRITORIO MONTANO (3) — ZONA	N. GIORNATE
1							ZM1	
							ZM2	
2							ZM1	
							ZM2	
3							ZM1	
							ZM2	
4							ZM1	
							ZM2	
5							ZM1	
							ZM2	

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

NOTE: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 e i 18 anni;
(2) Indicare se « comune », « qualificato » o « specializzato » o « specializzato super.»;
(3) Da utilizzare soltanto nella eventualità che l'azienda, o parte di essa, sia ubicata in territori dichiarati montani ai sensi della Legge n. 991/1952 e successive. Riportare in corrispondenza della sigla ZM1 le giornate di lavoro da prestare ad altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. ed in corrispondenza della sigla ZM2 le giornate da prestare ad altitudine inferiore al predetto limite.

DICHIARAZIONE

/82

Mod. Acc. 1/SF - O.T. Ind.

RICEVUTA

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

Il datore di lavoro Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia nominativa dei salariati fissi e degli « operai agricoli a tempo indeterminato » alle dipendenze nell'anno solare .... presso l'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di .... e condotta dalla DITTA .... domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Data ....

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/SF - O.T. Ind.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	SESSO (1)	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	QUALIFICA (2) / MANSIONE	DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO	PRESUMIBILE IMPIEGO IN TERRITORIO MONTANO (3) ZONA	N. GIORNATE
6							ZM1	
							ZM2	
7							ZM1	
							ZM2	
8							ZM1	
							ZM2	
9							ZM1	
							ZM2	
10							ZM1	
							ZM2	
11							ZM1	
							ZM2	
12							ZM1	
							ZM2	

Il sottoscritto si riserva di dichiarare, entro la fine del corrente anno solare .... ed a mezzo del secondo foglio del presente modulo le giornate di lavoro svolte nell'anno medesimo da ciascuno dei lavoratori sopra elencati qualora le stesse risultino inferiori a n. 312 giornate.

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 7 della Legge 12-3-1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

SUPERFICIE Colture	Ettari	Colture	Ettari	BESTIAME Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
		TOTALE		suini	

IL DATORE DI LAVORO E' COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954, N. 1136? [si] [no]
IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 ....

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

.... (4)

domiciliato nel Comune di ....

Via .... N. ....

NOTE: (4) (a) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
(b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario » deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*
DI GIESI

2ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/SF - O.T. Ind.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN ANNO SOLARE O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO.

/82

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di ....

OGGETTO:
Denuncia dei salariati fissi e degli «operai agricoli a tempo indeterminato» alle dipendenze nell'anno solare ....

AZIENDA AGRICOLA .... (denominazione dell'Azienda) **sita nel Comune di** ....
e condotta a (*) .... **dalla DITTA** .... (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)
domiciliata nel Comune di .... **Via** .... **N.** .... **C.A.P.** ....

Codice di Impresa	PROV.	COMUNE	CONTRIBUENTE	RIPART.

in qualità di:
— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
— affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
di proprietà di .... (cognome, nome e indirizzo del proprietario)
in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal .... al ....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970 n. 7 — convertito in legge 11-3-1970 n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare .... i sottoelencati salariati fissi ed operai a tempo indeterminato hanno prestato la propria attività e sono stati retribuiti per il numero di giornate a fianco di ciascuno indicato, essendo stati assenti dal lavoro per i periodi e per le cause singolarmente specificati.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / COMUNE E DATA DI NASCITA	SESSO (1)	GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATE E RETRIBUITE — TOTALE	G.TE PRESTATE IN ZONA MONTANA (2)		PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO	N. GIOR.TE NON RETRIBUITE	MOTIVI della ASSENZA DAL LAVORO	ACCERTAM.TO D'UFFICIO — N. GIORNATE DI LAVORO
1				ZM1		dal ...... al ...... / dal ...... al			
				ZM2		dal ...... al ...... / dal ...... al			
2				ZM1		dal ...... al ...... / dal ...... al			
				ZM2		dal ...... al ...... / dal ...... al			
3				ZM1		dal ...... al ...... / dal ...... al			
				ZM2		dal ...... al ...... / dal ...... al			
4				ZM1		dal ...... al ...... / dal ...... al			
				ZM2		dal ...... al ...... / dal ...... al			
5				ZM1		dal ...... al ...... / dal ...... al			
				ZM2		dal ...... al ...... / dal ...... al			
Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale.			Da compilare al termine dell'anno solare						

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).
AVVERTENZA - La presente dichiarazione dovrà essere prodotta soltanto nei casi in cui il numero delle giornate prestate nell'anno solare dai salariati fissi e dagli operai a tempo indeterminato sia stato eventualmente inferiore a quello loro attribuibile per legge (n. 312).

2ª DICHIARAZIONE

Mod. Acc. 1/SF - O.T. Ind.

RICEVUTA

/82

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

Il datore di lavoro Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro dei salariati fissi e degli «operai agricoli a tempo indeterminato con impegno contrattuale di almeno 181 gg.» svolte nell'anno solare .... presso l'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di .... e condotta dalla DITTA .... domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/SF - O.T. Ind.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE / COMUNE E DATA DI NASCITA	SESSO (1)	GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATE E RETRIBUITE: TOTALE	G.TE PRESTATE IN ZONA MONTANA (2)		PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO	N. GIOR.TE NON RETRIBUITE	MOTIVI della ASSENZA DAL LAVORO	ACCERTAM.TO D'UFFICIO: N. GIORNATE DI LAVORO
1				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
2				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
3				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
4				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
5				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
6				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
7				ZM1		dal .... al			
						dal .... al			
				ZM2		dal .... al			
						dal .... al			
Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale.			Da compilare al termine dell'anno solare						

IL DATORE DI LAVORO E' COLTIVATORE DIRETTO ASSICURATO AI SENSI DELLA LEGGE 22-11-1954, N. 1136? [sì] [no]
IN CASO POSITIVO TRASCRIVERE QUI ACCANTO IL NUMERO DEL MOD. CD4 ....

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

.... (3)

domiciliato nel Comune di ....

Data, ... Via .... N. ....

NOTE: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 e i 18 anni;

(2) Da utilizzare soltanto nella eventualità che l'azienda presso la quale è impiegato il lavoratore sia ubicata in territorio dichiarato montano ai sensi della legge n. 991/1952 o successive. In corrispondenza della sigla ZM1 dovranno essere indicate le giornate di lavoro prestate a quota non inferiore ai 700 metri s.l.m. ed in corrispondenza della sigla ZM2 le giornate di lavoro prestate al di sotto della predetta quota altimetrica.

(3) (a) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
(b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario » deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*
DI GIESI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE

Mod. Acc. 1/C.I.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

№ 000000 /82

Oggetto:

Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « compartecipanti individuali » nel corso del .... trimestre dell'anno solare ....

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di

....

AZIENDA AGRICOLA .... (denominazione dell'azienda) **sita nel Comune di** ....

e condotta a (*) .... **dalla DITTA** .... (cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di .... **Via** .... **N.** .... **C.A.P.** ....

Codice di impresa | Prov. | Comune | Contribuente | Ripart. | , **in qualità di:**

— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
— affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
di proprietà di .... (cognome, nome e indirizzo del proprietario)
in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal .... al ....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7 — convertito in Legge 11-3-1970, n. 83 — il sottoscritto datore di lavoro dichiara che, nel corso del .... trimestre dell'anno solare ...., i sottoelencati « compartecipanti individuali » hanno prestato la loro attività nell'azienda agricola sopra indicata, per il numero di giornate a fianco di ciascuno indicato:

N.	COGNOME E NOME DEL COMPARTECIPANTE	(1) Sesso	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Superficie del terreno concesso in compartecipazione: Ettari	Colture	N° gg. di lavoro prestate: In zona non mont.	In zona mont. (2) ZM 1	ZM 2
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

(*) Indicare la forma di conduzione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria ecc.).

Da compilare a cura dell'ufficio ricevente

№ 000000 /82

RICEVUTA

Mod. Acc. 1/C.I.

Il datore di lavoro Sig. ...., ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « compartecipanti individuali », nel corso del .... trimestre dell'anno solare ...., presso l'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di .... e condotta dalla DITTA ...., domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Data, ...

timbro dell'ufficio ricevente

.... (firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/C.I.

N.	COGNOME E NOME DEL COMPARTECIPANTE	Sesso (1)	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Superficie del terreno concesso in compartecipazione		N° gg. di lavoro prestato		
					Ettari	Colture	In zona non mont.	In zona mont. (2) ZM 1	ZM 2
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
				TOTALI					

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

....

Data, ... (3)

domiciliato nel Comune di ....

Via .... N. ....

NOTE: (1) Indicare se trattasi di uomo (U), donna (D) o ragazzo (R). Per ragazzi si intendono maschi e femmine di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

(2) Riportare sotto la sigla ZM 1 le giornate prestate per la coltivazione di terreni ubicati a quota non inferiore a 700 metri s.l.m. e sotto la sigla ZM 2 le giornate prestate sui terreni ubicati al di sotto dei 700 metri s.l.m.

(3) Nel caso in cui il firmatario non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*:
DI GIESI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE O DI PICCOLA COLONIA.

Mod. Acc. 1/C.F. - P.C.
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

/82

Oggetto:
Denuncia dei « compartecipanti familiari » e/o « piccoli coloni » (1) assunti nell'anno ....

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di
....

AZIENDA AGRICOLA .... (denominazione dell'azienda) sita nel Comune di .... e condotta a (*) ....
dalla DITTA .... (cognome e nome del titolare) .... (data e luogo di nascita)
domiciliata nel Comune di .... Via .... N. .... C.A.P. ....

Codice di Impresa | Prov. | Comune | Contribuente | Ripart. | , in qualità di:

— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
— affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....
posti in contrada o località ....
di proprietà di .... (cognome, nome e indirizzo del proprietario) in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal .... al ....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 7 e n. 19 del D.L. 3-2-1970, n. 7, convertito in Legge 11-3-1970, n. 83, il sottoscritto dichiara di avere concesso a « compartecipazione familiare » e/o a « piccola colonia » (1) ai sottoelencati lavoratori agricoli, per l'anno .... le superfici di terreno a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita / Comune di residenza	SUPERFICIE: Ettari	SUPERFICIE: Colture	BESTIAME: Specie	BESTIAME: N. capi	Data di inizio del rapporto
.... (2)								
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		
.... (2)								
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		

AVVERTENZA: Le eventuali cessazioni di rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere denunciate entro 90 giorni dalla data dell'evento (art. 4 del R.D. 24-9-1940, n. 1954).
(*) Indicare la forma di condizione praticata (coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

Mod. Acc. 1/C.F. - P.C.

/82

RICEVUTA

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

Il Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia nominativa dei « compartecipanti familiari » e/o dei « piccoli coloni » che nell'anno .... prestano la propria attività presso l'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di .... e condotta dalla DITTA .... domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

Data, ...

timbro dell'ufficio ricevente

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/C.F. - P.C.

N.	COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita / Comune di residenza	SUPERFICIE Ettari	SUPERFICIE Colture	BESTIAME Specie	BESTIAME N. capi	Data di inizio del rapporto
.... (2)								
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		
.... (2)								
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		

FIRMA DEL CONCEDENTE

Data, ...

....

.... (3)

domiciliato nel Comune di ....

Via .... N. ....

NOTE - (1) Ai fini previdenziali ed assistenziali è considerata « piccola colonia » la colonia parziaria di un terreno per la cui coltivazione occorrono meno di 120 giornate annue di lavoro.

(2) Se il fondo è ubicato in territorio dichiarato montano ai sensi della L. n. 991 del 1952, e successive modifiche e integrazioni, annotare la sigla ZM 1 o ZM 2 a seconda che l'altitudine del terreno sia non inferiore o inferiore ai 700 metri s.l.m.

(3) Il firmatario, nel caso non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
DI GIESI

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO AGRARIO O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO

Mod. Acc. 1/C.M. - a.m.
(Approvato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18-2-65)

/82

Oggetto:

Denuncia dei « mezzadri » e dei « coloni parziari » ai fini dell'Assicurazione Malattie - TBC (1) per l'anno agrario 198......../198........

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di

....

AZIENDA AGRICOLA .... sita nel Comune di .... e condotta a (*) ....
(denominazione dell'azienda)

dalla DITTA ....
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

domiciliata nel Comune di .... Via .... N. .... C.A.P. ....

Codice di impresa: Prov. | Comune | Contribuente | Ripart. , in qualità di:

— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....

posti in contrada o località ....

— affittuaria dei terreni di cui alle partite catastali n. ....

posti in contrada o località ....

di proprietà di .... in base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal.............. al..............
(cognome, nome e indirizzo del proprietario)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.L. 3-2-70, n. 7 — convertito in legge 11-3-70, n. 83 — il sottoscritto dichiara di avere concesso a « mezzadria » e/o « colonia parziaria », alle sottoelencate famiglie coloniche, le superfici di terreno ed il bestiame a fianco di ciascuna indicati, per l'anno agrario 19............/19............:

COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	SUPERFICIE Ettari	SUPERFICIE Colture	BESTIAME Specie	BESTIAME N. capi	DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO
.... (2)		.... (3)					
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
.... (2)		.... (3)					
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		

(1) Ai fini dell'Assicurazione per l'invalidità e la Vecchiaia deve essere compilata una distinta denuncia su apposito modulo.
(2) Indicare l'eventuale denominazione del podere.
(3) Se il fondo è ubicato in territorio dichiarato montano ai sensi della L. n. 991 del 1952 e successive modifiche e integrazioni, annotare la sigla ZM 1 o ZM 2 a seconda che l'altitudine del terreno sia non inferiore o inferiore ai 700 metri s.l.m.
(*) Indicare la forma di condizione (a coltivazione diretta, in economia, a mezzadria, ecc.).

Mod. Acc. 1/C.M. - a.m.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

/82

RICEVUTA

Il Sig. .... ha presentato in data odierna la denuncia dei «mezzadri» e/o dei «coloni parziari», ai fini dell'Assicurazione Malattie - T.B.C., che nell'anno agrario 198......../198........ prestano la loro attività nell'azienda agricola denominata .... sita nel Comune di .... e condotta dalla DITTA ....domiciliata nel Comune di .... Via .... N. ....

timbro dell'ufficio ricevente

....
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Data, ...

Mod. Acc. 1/C.M. - s.m.

COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	DATA DI NASCITA / COMUNE DI NASCITA	SUPERFICIE		BESTIAME		DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO
			Ettari	Colture	Specie	N. capi	
.... (2)		.... (3)					
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
.... (2)		.... (3)					
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
.... (2)		.... (3)					
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
.... (2)		.... (3)					
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		

FIRMA DEL CONCEDENTE

....

Data, ... (4)

domiciliato nel Comune di ....

Via .... N. ....

(4) Il firmatario, qualora non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

E' passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti reticente od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*
DI GIESI

(392)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 gennaio 1982.

Autorizzazione al prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico all'ospedale maggiore di Milano - centro per il trapianto di fegato ed organi annessi e per il trattamento del coma epatico acuto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Milano in data 19 dicembre 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979 sui centri per il prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 maggio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1981;

Vista la nota n. 1350/80 del 27 novembre 1981, con la quale il presidente dell'ospedale maggiore di Milano ha comunicato la consistenza effettiva del personale paramedico del centro per il trapianto di fegato ed organi annessi e l'assistenza del coma epatico acuto;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di fegato di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguiti presso le sale operatorie del centro per il trapianto di fegato ed organi annessi e per il trattamento del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano, dai seguenti sanitari:

Galmarini prof. Dinangelo, direttore del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto e direttore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

Montorsi prof. Walter, direttore dell'istituto di terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Vincre prof. Giorgio, direttore della cattedra di terza patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Cantaluppi dott. Giovanni, assistente cattedra terza di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Doglia dott. Maurizio, ricercatore della cattedra di chirurgia sperimentale, centro per il trapianto di fegato;

Fabiani dott.ssa Maria Paola, assistente della cattedra di chirurgia sperimentale, centro per il trapianto di fegato;

Fassati prof. Luigi Rainero, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Fox dott. Umberto, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Galeotti dott. Fabrizio, assistente della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Montorsi dott. Marco, ricercatore della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Rossi dott. Giorgio, assistente della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Spina dott. Gian Paolo, aiuto della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Zannini dott. Piero, assistente della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Damia prof. Giorgio, direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Tarenzi prof.ssa Laura, aiuto dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Ferrari dott.ssa Giovanna, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Fochi dott. Claudio, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Fraschini dott.ssa Nicoletta, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Gattinoni dott. Luciano, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Iapichino dott. Gaetano, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Pesenti dott. Antonio, ricercatore dell'istituto di anestesia e rianimazione;

Trabucchi dott. Emilio, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 4/1982. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al citato regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il provvedimento n. 4/1981 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1981 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1982 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Considerato che con lo stesso decreto sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » da valere per l'anno 1982, fissandole rispettivamente, in L. 30.000 e L. 350.000;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1981 con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1982 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1982 con il quale è stato stabilito che l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore ne inferiore, rispettivamente, alla misura del 32% e del 28% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonchè per le polizze a libro matricola, per le quali le predette misure sono stabilite, rispettivamente nel 30% e nel 26% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1982 con il quale le suindicate misure sono state elevate, rispettivamente, al 32,5% e al 28,5%, e al 30,5% e al 26,5% per le imprese di cui all'elenco allegato e considerato che, pertanto, occorre, stabilire per le predette imprese tariffe che tengano conto del diverso importo complessivo dei caricamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che le imprese di assicurazione hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe da valere per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 le quali prevedono per i settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente) e II (autotassametri) un aumento medio del 20% per la tariffa « bonus-malus » in corso al 31 gennaio 1982 e per le tariffe con franchigia fissa ed assoluta (L. 60.000/100.000/200.000 e L. 100.000/200.000/300.000) rispettivamente sconti del 18% e del 25% sui premi della tariffa « bonus-malus » relativi alla classe 6ª d'ingresso;

Considerato che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III (autobus), IV (veicoli per trasporto cose), V (ciclomotori e motocicli) e VI (veicoli per uso speciale), le imprese hanno proposto, per le tariffe a premio fisso, aumenti che vanno dall'8,3% al 33,4% rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del periodo 1° febbraio 1981/31 gennaio 1982 e che, relativamente alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV, le imprese stesse hanno chiesto per la tariffa con franchigia fissa assoluta da L. 150.000 a L. 1.000.000 sconti dal 23% al 43% sui premi delle corrispondenti tariffe a premio fisso;

Considerato che per l'assicurazione dei veicoli dei settori tariffari I, II, IV e V, le imprese hanno presentato alcune modifiche alle tariffe in corso al 31 gennaio 1982 e che, in particolare, hanno proposto:

a) per i veicoli dei settori I e II, di unificare gli scaglioni di potenza da oltre 10 cv fino a 12 cv e da oltre 12 cv fino a 14 cv in un solo scaglione da oltre 10 cv fino a 14 cv;

b) per i veicoli del settore IV, di ridurre da 8 a 4 i raggruppamenti territoriali previsti per gli autocarri fino a 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e da 6 a 4 quelli previsti per i motoveicoli e ciclomotori per trasporto di cose; di introdurre, per gli autocarri oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, gli scaglioni di seguito indicati: da oltre 220 q.li fino a 320 q.li di peso complessivo a pieno carico e da oltre 320 q.li di peso complessivo a pieno carico; di unificare, per i motoveicoli ed i ciclomotori per trasporto di cose, gli scaglioni di cilindrata fino a 50 cc e da oltre 50 fino a 150 cc in un solo scaglione fino a 150 cc;

c) per i veicoli del settore V, di ridurre da 6 a 4 i raggruppamenti territoriali;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione una specifica tariffa a premio fisso per gli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a trecentomila abitanti;

Considerato che dette imprese di assicurazione hanno richiesto adeguamenti tariffari per le assicurazioni relative alle macchine agricole ed ai natanti, nonchè per le assicurazioni delle gare e competizioni sportive dei veicoli a motore e dei natanti;

Viste le relazioni tecniche presentate dalle imprese a corredo delle tariffe di cui sopra;

Considerato che le stesse imprese hanno altresì richiesto alcune modifiche alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1982;

Viste le domande e relative relazioni tecniche presentate dall'UCI, intese ad ottenere per conto delle imprese aderenti l'approvazione di nuovi premi per il rilascio del certificato interna-

zionale di assicurazione (carta verde) da parte di dette imprese nonchè di adeguamenti delle tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » relativamente sia ai veicoli a motore sia ai natanti;

Considerato che la S.p.a. Lloyd Adriatico, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, l'approvazione di una tariffa per la forma tariffaria con franchigia denominata « 4R », da applicarsi nel periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983, proponendo un aumento del 17,5% rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta forma tariffaria;

Considerato che la Banca nazionale delle comunicazioni, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, di poter applicare per i veicoli del settore I e V tariffe costruite sulla base di un caricamento pari al 29% dei premi;

Considerato che la società Levante S.p.a. ha chiesto l'approvazione di una clausola aggiuntiva da inserire nelle condizioni generali di assicurazione;

Considerato che l'impresa New Hampshire In. Co. ha chiesto di essere autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore III la sola tariffa a premio fisso limitatamente ai massimali minimi di legge;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa Generale, Compagnie Riunite, Duomo, Istituto Italiano di Previdenza, Italiana Incendio, The Northern, La Pace, Preservatrice, Reale Mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Unipol, Vittoria hanno chiesto l'approvazione per i settori I e II della sola tariffa « bonus-malus »;

Considerato che le imprese The Nordstern e la Svizzera hanno chiesto l'approvazione per i settori I e II di sole tariffe « bonus-malus » e per i settori III e IV di soli tariffe a premio fisso;

Considerato che la Compagnia Unipol S.p.a. ha presentato per l'approvazione nuove tariffe da applicarsi per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 le quali prevedono per l'assicurazione dei veicoli dei vari settori aumenti che vanno dal 3,6% al 27,6%;

Considerato che la predetta Compagnia Unipol S.p.a. ha altresì richiesto di poter applicare in via sperimentale per i veicoli dei settori I e II e per contratti con massimali non inferiori a 300/100/30 milioni una condizione speciale che prevede la stipulazione di contratti con forma « bonus-malus » con previsione di una franchigia fissa ed assoluta del seguente importo:

per i veicoli fino a 10 cv: franchigia di L. 100.000;

per i veicoli da oltre 10 fino a 14 cv: franchigia di L. 150.000;

per i veicoli da oltre 14 cv: franchigia di L. 200.000;

Considerato che la stessa Compagnia Unipol S.p.a. ha chiesto di poter applicare per la menzionata tariffa « bonus-malus » integrata da una clausola di franchigia fissa ed assoluta i premi previsti dalla tariffa « bonus-malus » ridotti del 20%;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1980, proposta secondo la quale le tariffe dei premi presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e dalla prevedibile evoluzione dei fattori incidenti sulla variazione di tali elementi ed in particolare del tasso di inflazione;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari al 10% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche al rendimento medio delle attività poste a copertura delle predette riserve secondo la distribuzione degli investimenti previsti dalla normativa vigente e fissati con delibera del CIPE del 22 novembre 1977;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel fare proprie le indicazioni della predetta commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente da un lato, ad una prevedibile riduzione per i veicoli di taluni settori tariffari della frequenza dei sinistri e, dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche del 13% ed ha quindi proposto di stabilire per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 altre tariffe e di procedere altresì per i settori tariffari I, III e IV a modifiche delle zone territoriali e dei loro corrispondenti coefficienti di tariffa nonchè dei coefficienti per massimali di garanzia avuto anche riguardo alle risultanze delle elaborazioni effettuate in merito dal conto consortile;

Considerato inoltre che sulla base delle stesse risultanze non possono essere accolte le proposte di modificazioni concernenti gli scaglioni di potenza dei veicoli dei settori I e II, mentre può essere accolta la proposta di modifica relativa alla sola introduzione per gli autocarri oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico di un ulteriore scaglione tariffario avuto riguardo al peso complessivo a pieno carico;

Tenuto conto che possono essere accolte le misure degli sconti sulle tariffe « bonus-malus » e a premio fisso ai fini della determinazione delle tariffe con franchigia relative ai settori tariffari III e IV, presentate dalle imprese di assicurazione;

Ritenuto che la tariffa presentata dalla S.p.a. Lloyd Adriatico per la forma tariffaria con franchigia denominata « 4R » non può essere accolta in quanto l'aumento richiesto è basato tra l'altro su un tasso di rendimento finanziario delle riserve tecniche inferiore a quello adottato;

Ritenuto che le tariffe presentate dalla Compagnia Unipol S.p.a. per i veicoli dei settori I e II non possono essere accolte in quanto basate su di una valutazione del rendimento finanziario delle riserve tecniche pari all'11,50% da considerarsi non adeguata;

Ritenuto che la clausola aggiuntiva presentata dalla società Levante S.p.a. non può essere accolta perchè diretta ad introdurre una rilevante innovazione alle condizioni generali di polizza senza la necessaria documentazione quanto agli effetti che ne deriverebbero;

Ritenuto che la condizione speciale di polizza presentata dalla Compagnia Unipol relativamente alla stipulazione di contratti nella forma « bonus-malus » con previsione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro possa essere accolta in via sperimentale;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1980, proposta secondo la quale non possono essere accolte le seguenti richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1982:

norma 4 (premio) delle norme comuni a tutti i settori: gli aumenti proposti per gli importi previsti come limiti per il frazionamento trimestrale, quadrimestrale o semestrale del premio annuo appaiono eccessivi, non suffragati da adeguata documentazione e comunque in contrasto con l'esigenza di non restringere la possibilità di frazionare il pagamento del premio annuo;

norma 5 (rischi di durata inferiore ad un anno) delle norme comuni a tutti i settori, per la parte diretta a prevedere una disciplina particolare per i veicoli del settore V: la nuova disciplina — che per i ciclomotori equivarrebbe in pratica a rendere inoperante la possibilità attualmente prevista di stipulare contratti di durata inferiore ad un anno — risulta eccessivamente gravosa rispetto a quella prevista per gli altri veicoli e non sorretta dalla necessaria documentazione;

norma 6 (sospensione in corso di contratto) delle norme comuni a tutti i settori, per la parte in cui l'appendice prevede che all'atto della riattivazione si proceda al calcolo del premio in base alla tariffa in vigore in detto aumento: trattandosi di ridare efficacia ad un contratto soltanto sospeso nella sua operatività, occorre applicare la tariffa in vigore al momento della stipulazione dello stesso e ciò anche in considerazione della circostanza che è previsto un limite notevolmente ridotto (un anno) entro il quale può procedersi alla riattivazione stessa;

norma 12 (veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione) delle norme comuni a tutti i settori: pur riconoscendo l'esigenza di aumentare l'importo del premio minimo, l'aumento proposto risulta eccessivo e non adeguatamente documentato; appare invece più congruo un aumento più contenuto che porti detto premio minimo a L. 200.000;

Ritenuto che le nuove condizioni di tariffa relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione « carta verde » nonché la speciale assicurazione « frontiera » possono essere accolte in quanto rispondenti alle modalità e criteri della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonchè al regolamento di esecuzione e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di procedere gradualmente alle riduzioni delle zone territoriali concernenti il settore IV autocarri fino a 40 q.li di peso complessivo a pieno carico;

Ritenuta la necessità di prevedere una maggiore articolazione dei massimali per i quali possono essere stipulati i contratti per i veicoli dei vari settori tariffari;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 27 novembre 1980;

Tenuto conto che, in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale predetta sostituisce quello della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1982 e fino al 31 gennaio 1983 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 cv	1,00
da oltre 10 fino a 12 cv	1,49
da oltre 12 fino a 14 cv	1,58
da oltre 14 fino a 18 cv	2,00
oltre i 18 cv	2,66

Massimali:

50-20-5 milioni	1,00
75-20-5 milioni	1,04
75-25-7,5 milioni	1,06
100-30-10 milioni	1,11
100-50-10 milioni	1,13
150-50-15 milioni	1,14
100 milioni unico	1,15
150-100-100 milioni	1,18
300-100-30 milioni	1,21
150 milioni unico	1,24
300-100-100 milioni	1,27
200 milioni unico	1,29
300 milioni unico	1,33
400 milioni unico	1,37
500-300-200 milioni	1,38
500 milioni unico	1,40

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,95
III	0,79
IV	0,65

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona: Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Lucca - Massa C. - Milano - Targhe estere - Torino.

II Zona: AFI - Ancona - Aosta - Bari - Cagliari - Caserta - CD - EE - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - FTASE - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Mantova - Modena - Napoli - Nuoro - Oristano - Padova - Parma - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Roma - Rovigo - Salerno - SCV - Sassari - Savona - SMOM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza.

III Zona: Alessandria - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Grosseto - L'Aquila - Latina - Macerata - Messina - Novara - Pavia - Perugia - Pesaro - Repubblica di San Marino - Rieti - Teramo - Trieste - Varese - Vercelli.

IV Zona: Agrigento - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Palermo - Potenza - Ragusa - Siena - Siracusa - Terni - Trapani - Viterbo.

A) *Tariffa «bonus-malus».*

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 118.906 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 118.002 al netto d'imposta; i suddetti premi di riferimento corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 gennaio 1982 del 13,7%.

Le tariffe corrispondono al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla clausola stabilita con provvedimento n. 45/1978 con le integrazioni alla clausola «bonus-malus» di cui alla delibera n. 64/1979.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta ferma l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 31 gennaio 1982.

La Compagnia Unipol è autorizzata in via sperimentale, e limitatamente a massimali di garanzia non inferiori a lire 300-100-30 milioni, a stipulare contratti nella forma «bonus-malus» con previsione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di L. 100-150-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 cv, da oltre 10 cv fino a 14 cv e di oltre 14 cv, secondo il testo depositato della relativa condizione speciale di polizza e con applicazione di uno sconto del 20% sui corrispondenti premi della tariffa «bonus-malus».

B) *Tariffa con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».*

1) Franchigia di L. 60-100-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 cv, da oltre 10 cv fino a 14 cv e di oltre 14 cv.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria «bonus-malus» per la classe 6 di ingresso, scontati del 25%.

2) Franchigia di L. 100-200-300.000, rispettivamente, per i veicoli fino a 10 cv, da oltre 10 cv fino a 14 cv e di oltre 14 cv.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria «bonus-malus» per la classe 6 di ingresso, scontati del 30%.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria «bonus-malus» continua ad applicarsi la norma tariffaria stabilita con provvedimento n. 64/1979, ma la tabella delle maggiorazioni delle franchigie è sostituita con la seguente:

MAGGIORAZIONI DELLE FRANCHIGIE
(lire)

Classe di provenienza	Veicoli fino a 10 cv	Veicoli da oltre 10 fino a 14 cv	Veicoli di oltre 14 cv
7	8.000	13.000	17.000
8	17.000	25.000	34.000
9	25.000	38.000	50.000
10	34.000	50.000	67.000
11	42.000	63.000	84.000

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare i premi della forma tariffaria denominata «4R» assumendo come base di riferimento il premio annuo di L. 84.763 al netto di imposta, corrispondente in media all'8% di maggiorazione rispetto alla tariffa in vigore al 31 gennaio 1982.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta forma tariffaria «4R» anche massimali di garanzia superiori al massimale 100-30-10 milioni.

Per i contratti stipulati con la forma tariffaria denominata «4R» che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria «bonus-malus» continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al provvedimento n. 45/1978.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare sulle tariffe del settore tariffario I uno sconto pari al 5,1% dei premi fissati per le imprese indicate nell'allegato elenco, che comporta un premio di riferimento pari a L. 112.842 al netto di imposta.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE III (AUTOBUS).

A) *Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato.*

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1981 maggiorati del 18,2%.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati della stessa percentuale sopra indicata.

Per i contratti con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di L. 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 23%, 33%, 43%.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le franchigie di cui alla citata delibera n. 4/1981 sconti, rispettivamente, del: 20%, 40%, 50%, 60%.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale od una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50% dello sconto sul premio annuo, praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

B) *Assicurazioni relative agli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a 100.000 abitanti al 31 dicembre 1980 (tariffe a premio fisso).*

Classe I (centri fino a 60.000 abitanti).

Il premio corrispondente alla combinazione di massimali 250-20-15 milioni per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 642.842 al netto di imposta corrispondente ad un aumento del 20,9% della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982.

Per tutte le altre imprese il premio è pari a L. 638.342 al netto di imposta, per la stessa combinazione di massimali di cui al comma precedente.

Classe II (centri oltre 60.000 abitanti).

Il premio corrispondente alla combinazione di massimali 250-20-15 milioni per le imprese indicate nell'elenco allegato è pari a L. 1.276.568 al netto di imposta, corrispondente ad un aumento del 13% della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982.

Per tutte le altre imprese è pari a L. 1.267.632 al netto di imposta per la stessa combinazione di massimali di cui al comma precedente.

Le assicurazioni per i veicoli del settore III possono essere stipulate per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
75- 20- 7,5 milioni	0,80
150- 20- 15 »	0,96
200- 20- 15 »	0,98
250- 20- 15 »	1,00
200- 25- 15 »	1,00
200- 25- 20 »	1,01
150- 50- 15 »	1,02
300- 25- 20 »	1,05
300- 30- 20 »	1,06
300- 50- 25 »	1,10
400- 30- 25 »	1,10
200-100-100 »	1,11
400- 50- 25 »	1,14
500- 50- 25 »	1,16
300-100-100 »	1,17
400-100-100 »	1,20
500-100- 25 »	1,21
500-100-100 »	1,23
500-200-100 »	1,27
1000-200-100 »	1,36
1000-300-100 »	1,40

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE).

A) *Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.*

Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti per massimali, classi per massimali, classi di peso complessivo a pieno carico e zone territoriali di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
50-20-5 milioni	1,00
75-20-7,5 milioni	1,04
75-25-7,5 milioni	1,06
100-20-10 milioni	1,08
100-30-10 milioni	1,11
100-50-10 milioni	1,13
150-50-15 milioni	1,14
100 milioni unico	1,15
150-100-100 milioni	1,18
300-100-30 milioni	1,21
150 milioni unico	1,24
300-100-100 milioni	1,27
200 milioni unico	1,29
300 milioni unico	1,33
400 milioni unico	1,37
500-300-200 milioni	1,38
500 milioni unico	1,40

a) Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

Classi di peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
fino a 15 q.li	1,00
da oltre 15 q.li fino a 25 q.li	1,30
da oltre 25 q.li fino a 40 q.li	1,67
Zone territoriali:	
I	1,31
II	1,11
III	1,00
IV	0,89
V	0,80
VI	0,67

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona: Firenze - Genova - Reggio Calabria - Roma - Targhe estere.

II Zona: Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta - Foggia - Forlì - Lucca - Massa Carrara - Modena - Napoli - Parma - Pistoia - Potenza - Salerno - Taranto.

III Zona: Ancona - Bari - Brescia - Brindisi - Caltanissetta - Como - Cosenza - Imperia - La Spezia - Livorno - Messina - Milano - Padova - Pisa - Reggio Emilia - Terni - Torino - Trento - Treviso - Trieste.

IV Zona: AFI - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Catania - Catanzaro - Città del Vaticano - Corpo Diplomatico - Cuneo - Escursionisti Esteri - FTASE - Latina - Lecce - Macerata - Perugia - Pescara - Piacenza - Pordenone - Ravenna - Rieti - Savona - Sondrio - SMOM - Teramo - Varese - Venezia - Verona - Vicenza.

V Zona: Agrigento - Alessandria - Avellino - Benevento - Cagliari - Campobasso - Ferrara - Frosinone - Isernia - L'Aquila - Matera - Nuoro - Oristano - Palermo - Pavia - Pesaro - San Marino - Sassari - Siena - Siracusa - Udine.

VI Zona: Belluno - Chieti - Cremona - Enna - Gorizia - Grosseto - Mantova - Novara - Ragusa - Rovigo - Trapani - Vercelli - Viterbo.

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 148.590 e L. 238.506 al netto d'imposta, rispettivamente per gli autocarri per il trasporto cose proprie e per il trasporto conto terzi; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono, rispettivamente, pari a L. 147.460 ed a L. 236.693 al netto d'imposta; i suddetti premi corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 gennaio 1982 dell'11 % e del 13,3 %.

b) Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

Classi di peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
da oltre 40 q.li fino a 70 q.li	1,00
da oltre 70 q.li fino a 120 q.li	1,47
da oltre 120 q.li fino a 150 q.li	2,19
da oltre 150 q.li fino a 220 q.li	2,54
da oltre 220 q.li fino a 320 q.li	2,81
oltre i 320 q.li	3,21
Zone territoriali:	
I	1,00
II	0,90
III	0,60

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

1ª *zona*: Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania;

2ª *zona*: Abruzzi, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia;

3ª *zona*: Sardegna.

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 283.901 ed a L. 467.648 al netto d'imposta rispettivamente per gli autocarri per trasporto cose proprie e per trasporto conto terzi; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono, rispettivamente, pari a L. 281.800 ed a L. 464.187 al netto d'imposta; i suddetti premi corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 gennaio 1982 dell'8,2 % e 2,6 %.

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, sconto del 23 %;
franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, sconto del 33 %;
franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, sconto del 43 %.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, sconto del 20 %;
franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, sconto del 40 %;
franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, sconto del 50 %;
franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, sconto del 60 %.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 2 lett. *A)* del presente articolo.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma «a tariffa fissa» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 4/1981, ma le maggiorazioni delle franchigie sono stabilite nelle seguenti nuove misure:

Franchigie	Maggiorazioni
250.000 .	. 180.000
500.000 .	. 240.000
1.000.000 .	. 300.000

B) MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI PER TRASPORTO COSE.

Tariffe a premio fisso.

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1981, maggiorati del 7,8% per il trasporto cose proprie e del 1,4% per il trasporto cose conto terzi.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati delle stesse percentuali sopra indicate.

Le assicurazioni per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose possono essere stipulate anche con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
75-50- 5 milioni	1,14
100-50-10 milioni	1,18

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare per la franchigia di L. 150.000 lo sconto del 25% sulle tariffe a premio fisso.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per la franchigia di L. 100.000 lo sconto del 30% sulle tariffe a premio fisso.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma «a tariffa fissa» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 4/1981, ma la misura della maggiorazione della franchigia è elevata a L. 70.000.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1981, maggiorati delle seguenti percentuali:

ciclomotori: 11,3%;
motoveicolo ad uso privato: 12,7%.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati delle stesse percentuali sopra indicate.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare le tariffe stabilite per le imprese indicate nell'allegato elenco scontate del 5,1%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore V possono essere stipulate anche con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di premio di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
75-50- 5 milioni	1,14
100-50-10 milioni	1,18

5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI (RISCHI SPECIALI NON PREVISTI DA ALTRI SETTORI DELLA TARIFFA E MACCHINE AGRICOLE).

a) *Rischi speciali non previsti da altri settori della tariffa.*

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1981, maggiorati del 3,1%.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati della stessa percentuale.

Nei casi in cui le norme tariffarie fanno riferimento, per la determinazione del premio, ai premi previsti per i veicoli di altri settori, detto premio dovrà corrispondere a quello previsto dalla tariffa del settore di riferimento moltiplicato per il rapporto tra il coefficiente di variazione della predetta tariffa del settore IV ed il coefficiente di variazione della predetta tariffa del settore di riferimento stabilita con la presente delibera.

b) *Macchine agricole.*

Si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982, maggiorati del 3,1%.

Art. 2.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore I della tariffa continuano ad applicarsi per la combinazione dei massimali minimi di legge i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982. Per le altre combinazioni di massimali previsti dalla predetta tariffa i premi si determinano sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali		Coefficienti di premio
25- 20 milioni	minimi di legge	1,00
30- 20 »	minimi di legge	1,03
50- 20 »	minimi di legge	1,07
75- 25 »		1,08
100- 30 »		1,09
75- 50 »		1,12
100- 50 »		1,13
125- 50 »		1,14
150- 50 »		1,15
100-100 »		1,20

Per le assicurazioni che prevedono anche la garanzia per i danni a cose (con massimali di importo pari al 10 % di quello catastrofale) si applica una maggiorazione pari al 50 % del premio previsto per la corrispondente garanzia con esclusione dei danni a cose. Per le assicurazioni con massimali 100-100 milioni e con massimale di 100 milioni per danni a cose la maggiorazione è pari al 100 % per natanti con potenza fino a 11 cv e al 150 % per natanti con potenza superiore.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore II della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1982. I contratti possono essere stipulati anche per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali	Coefficienti di premio
200-50 milioni	1,23
300-50 »	1,28

Art. 3.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti si applicano le tariffe in vigore al 31 gennaio 1982 aumentate del 16,1 %. Le norme tariffarie restano invariate.

Art. 4.

Sono approvate con modificazioni ed integrazioni le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in vigore al 31 gennaio 1982, fatta eccezione per quelle concernenti:

la norma 4 (premio) delle norme comuni a tutti i settori, per la parte relativa all'aumento degli importi previsti come limiti per il frazionamento;

la norma 5 (rischi di durata inferiore ad un anno) delle norme comuni a tutti i settori, per la parte diretta a prevedere una disciplina particolare per i veicoli del settore V;

la norma 6 (sospensione in corso di contratto) delle norme comuni a tutti i settori, per la parte in cui si prevede l'applicazione, all'atto della riattivazione, delle tariffe in vigore in detto momento;

la norma 10 (autocarri attrezzati al trasporto di veicoli) delle norme relative al settore IV;

la condizione speciale di polizza F) (bonus-malus).

Il testo come sopra approvato, depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituisce allegato della presente delibera e le imprese sono tenute ad applicarlo.

Art. 5.

Sono approvate secondo i testi depositati le tariffe dei premi concernenti sia i veicoli a motore che i natanti da applicare dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) nonché per la stipula della speciale assicurazione « frontiera ».

Art. 6.

La società The Nordstern e la Svizzera sono autorizzate ad applicare la sola tariffa « bonus-malus » per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.

La società New Hampshire è autorizzata ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli del settore III limitatamente ai massimali di legge.

Le società Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa Generale, Compagnie Riunite, Duomo, Istituto Italiano di Previdenza, Italiana Incendio, The Northern, La Pace, Preservatrice, Reale Mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Unipol, Vittoria sono autorizzate ad applicare, limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori tariffari I e II, la sola tariffa « bonus-malus ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983.

Art. 7.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1982 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con la presente delibera, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a quelli ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 8.

Il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° febbraio 1983 è fissato al 15 novembre 1982.

Art. 9.

La presente delibera si applica alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO

IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 27 GENNAIO 1982 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) L'Abeille.
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a.
3) Alleanza Securitas Esperia.
4) Allianz.
5) Alpi assicurazioni S.p.a.
6) Ascoroma.
7) Assicuratrice edile.
8) Assicuratrice Val Piave.
9) Le assicurazioni d'Italia S.p.a.
10) Assicurazioni generali.
11) Ausonia assicurazioni.
12) Bavaria assicurazioni S.p.a.
13) Cassa generale di assicurazioni.
14) Compagnia assicuratrice Unipol.
15) Compagnia di assicurazione di Milano.
16) Compagnia europea di previdenza.
17) Compagnia italiana di assicurazioni - COMITAS.
18) Compagnia Tirrena.
19) Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A.
20) Danubio.
21) Il Duomo.
22) Euro Lloyd.
23) F.A.T.A.
24) La Fondiaria.
25) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni La Carnica S.p.a.
26) Giove.
27) Intercontinentale assicurazioni.
28) Istituto italiano di previdenza.
29) Italia assicurazioni.
30) Italiana incendio, vita e rischi diversi.
31) L'Italica.
32) ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni.
33) Lavoro & Sicurtà S.p.a.
34) Levante assicurazioni S.p.a.
35) Lloyd Adriatico.
36) Lloyd europeo.
37) Lloyd internazionale.
38) Lloyd Italico & L'Ancora.
39) Maa assicurazioni autoveicoli.
40) Maeci.
41) Mediolanum assicurazioni.
42) Meie assicuratrice.
43) La Minerva.
44) La Nationale.
45) Navale assicurazioni S.p.a.
46) Norditalia assicurazioni.
47) La Pace.
48) Pan Ass.
49) Phenix-Soleil S.p.a.
50) La Piemontese.
51) La Potenza.
52) Preservatrice assicurazioni.
53) La Previdente S.p.a.
54) Prudential.
55) Ras-L'Assicuratrice italiana.
56) Rhone Mediterranee.
57) SAI.
58) Sanremo.
59) SAPA.
60) SARA assicurazioni S.p.a.
61) Savoia.
62) SEAR.
63) La Sicurtà 1879.
64) S.I.D.A.
65) Società cattolica di assicurazione.
66) Società reale mutua di assicurazioni.
67) Toro assicurazioni.
68) Trans-Atlantica.
69) Unica assicurazioni S.p.a.
70) L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D.
71) Unione Euro Americana di assicurazioni.
72) Unione Subalpina di assicurazioni.
73) Vittoria assicurazioni S.p.a.
74) Winterthur.
75) Zurigo.

(551)

Provvedimento n. 5/1982. Fornitura di energia elettrica per produzione di zinco elettrolitico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 238 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 47/1981 del 22 dicembre 1981;

Viste le deliberazioni del CIPI del 17 gennaio 1980 e del 7 agosto 1981, che richiamano le esigenze del settore della produzione dello zinco elettrolitico;

Considerate le particolari ed urgenti necessità produttive ed occupazionali delle aziende del settore stesso operanti nel Mezzogiorno;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con le medesime decorrenze e con gli stessi criteri di applicazione previsti dal provvedimento n. 47/1981 del 22 dicembre 1981, le tariffe di cui al predetto provvedimento vengono ridotte del 50% per le forniture di energia elettrica effettuate alle aziende produttrici di zinco elettrolitico operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Roma, addì 28 gennaio 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(552)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 13 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonché le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981.

Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

Art. 2.

(*Soppresso*)

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Ai fini di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.300 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

A valere su tale importo, la Cassa per il Mezzogiorno destinerà 100 miliardi di lire agli interventi di competenza delle regioni per le finalità di cui all'art. 44, primo comma, lettera *c*) del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ) previsto dall'art. 170 del predetto testo unico.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Soppresso*)

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge 26 gennaio 1982, n. 13, contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge (articoli 2 e 3).*

(501)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Lucchini siderurgica S.p.a. che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.725 milioni di lire, già deliberato ed elevabile dall'istituto di credito sino a 7.085 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha approvato i progetti di ristrutturazione presentati dalla Max Mayer S.p.a. che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

stabilimento di Milano: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 5.310 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 675/77;

stabilimento di Casavatore (Napoli): contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1.190 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77. Il progetto di ristrutturazione relativo allo stabilimento di Casavatore è anche ammesso al contributo in conto capitale per 910 milioni di lire, ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Con deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Lanificio Luigi Botto S.p.a. che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.800 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Duco S.p.a. che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.700 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla S.p.a. Cartiera di Avezzano che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 e dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

mutuo agevolato di 4.180 milioni di lire (lettera *a*) dell'articolo 4 della legge n. 675/77);

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 8.370 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77, (lettera *b*) dell'art. 4 della legge n. 675/77);

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno pari a 4.040 milioni di lire.

(315)

Accertamento di situazioni aziendali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Comec con sede in Verona e stabilimento in S. Bonifacio (Verona);

ditta Regal Style S.r.l. in Mirabello Monferrato (Alessandria);

S.n.c. Articristalvetro con stabilimento in Napoli;

S.p.a. Gaetano Buscetto, con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

S.r.l. Eurobell - Sviluppo prodotti agricoli alimentari comunitari, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Inveruno (Milano);

S.p.a. Filt con sede in Opera (Milano);

Fit Cerutti S.p.a. con sede in Muggiò (Milano) e stabilimenti in Muggiò e Lissone;

ditta Figli Di Guido Pugi S.n.c. di Montale (Pistoia);

S.p.a. Raffaele Giordani con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Bondeno (Ferrara);

ditta G.S.D. S.p.a. Prodotti smeraldo con sede e stabilimento in Avegno (Genova);

S.p.a. Grund Aebi di Atessa (Chieti);

S.p.a. Ilssa Viola con sede in Point Saint Martin (Aosta) e ufficio deposito in Milano;

ditta Impa legatoria di Mathias Maria in Moncalieri (Torino);

ditta F.lli Leonardi S.p.a. molino e pastificio di Acireale (Catania);

ditta M.A.G.A. S.n.c. con sede in Varese e stabilimento in Varese e Benevagienna (Cuneo);

S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

S.r.l. MEA - Costruzione materiale elettrico avvolgimenti, con stabilimento in Maddaloni (Caserta);

mobilificio Irno dei Fratelli S. e D. Esposito con stabilimento in Acquamela di Baronissi (Salerno);

ditta Osimi Frigerio S.p.a. con sede e stabilimento in Cormano (Milano);

S.p.a. G. Panizza & C. con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara);

S.p.a. S.E.V.A. - Società elettrochimica vesuviana azionaria con stabilimento in Napoli;

ditta Tessa S.p.a. in Torino;

S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving con stabilimento in Pagani (Salerno) e sede legale in Napoli;

S.p.a. Ceretti & Tanfani con sede e stabilimento in Milano;

società Club 3 di Roma;

S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, stabilimento di Torre (Pordenone);

ditta Gibivi di Bosso Gian Carlo in Vercelli;

ditta G.M.S. S.a.s. in Vignale Monferrato (Alessandria);

I.C.I.R. S.p.a. in amministrazione straordinaria, stabilimento in Torino;

ditta IN.TER.VI. S.r.l. con sede e stabilimento in Vignale Monferrato (Alessandria);

ditta IN.TE.VA. S.p.a. di Pollein (Aosta);

ditta Italtermic società cooperativa a r.l. con sede in Ardea (Roma);

ditta Lanerossi S.p.a. con sede in Milano, stabilimenti a Vicenza, Dueville, Marano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette e Torre (Vercelli);

S.p.a. Mabu Jersey con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese);

S.n.c. MERICOR - Meridional cornici con stabilimento in Giugliano (Napoli);

S.p.a. Molini Virga, Palermo;

S.p.a. Novex di Venegono Superiore (Varese);

S.r.l. Palisud di Taranto;

ditta Pan-Pla S.p.a. di Gambolò (Pavia);

S.p.a. Promedo sud con stabilimento in Fuorni (Salerno);

S.r.l. RCD con sede in Monsano (Ancona);

S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche Dervio con sede e stabilimento in Dervio (Como);

S.p.a. Torcitura di Sagrado con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Sagrado (Gorizia);

ditta Universal sud con stabilimento in Cillaricca (Napoli);

S.p.a. Bombini con stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze);

S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali con sede in Bologna e stabilimento in Ravenna;

S.p.a. Cotonificio siciliano con sede e stabilimento di Palermo;

società Industria poligrafica italiana S.p.a. di Perugia;

ditta Malusardi di Borghetto Borbera (Alessandria);

ditta O.M.Z. - Officina meccanica Zava in Moncalieri (Torino);

ditta Orlandi Espansi S.a.s. con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese);

S.p.a. Pentole Moneta, con stabilimento in Arpaia (Benevento) e sede legale in Casalmeano (Napoli);
ditta Segmenti Kiklos S.a.s. in Torino;
ditta S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi e C. S.n.c., con sede e stabilimenti in Verbania (Torino);
ditta Styl - Varzi, con sede e stabilimento in Varzi (Pavia);
ditta VE-MA S.p.a. con sede in Mestrino (Padova);
ditta Visea di Frosinone;
ditta Rocro R.B.T. S.r.l. in Torino;
ditta Elettrotecnica Valdisieve S.p.a. di Scarperia (Firenze);
S.p.a. Bellentani di Massa Finalese (Modena);
calzaturificio Ellery, con sede in Empoli e stabilimento in Castelfiorentino (Firenze);
ditta Fratelli Cane di Omegna (Novara);
ditta Fastprofil S.p.a. in Moncalieri (Torino);
S.p.a. Fatt di Carini (Palermo);
ditta F.G. di Maccherone Michele di Cascine Vica - Rivoli (Torino);
ditta I.B.L. - Industria battitura lamiera S.p.a., con sede e stabilimento in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì (Torino);
ditta Ragazzoni S.n.c. con sede e stabilimento in Torino;
società Opere idriche S.p.a. di Massafra (Taranto);
ditta Cesare Oddicini di Omegna (Novara);
S.p.a. Tecniomnia sud di Cassino;
società Carnica lavori S.p.a., con sede in Villa Santina (Udine);
S.p.a. L.I.T.A. con sede in Torino;
ditta Isoardi Giovanni, con sede e stabilimento in Torino;
S.p.a. Formatex, con stabilimento in Frigento (Avellino);
ditta Sarda CO.ME.S. S.p.a., sede di Cagliari, cantiere di Assemini, Macchiareddu;
ditta F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a. con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Venaria fraz. Altessano (Torino);
S.p.a. CO.FI.GI. con sede in Firenzuola (Firenze);
ditta Confezioni Learco di Fiaschi Vasco, con sede in Vicchio di Mugello (Firenze);
S.p.a. S.I.E.T.T.E., con sede legale in Firenze, unità operative in Puglia e Sardegna;
S.p.a. Società italiana gestioni industriali - S.I.G.I., con stabilimento in Monocalzati (Avellino);
S.p.a. Ceramiche industriali con sede in Milano e stabilimento in Laveno Mombello (Varese);
S.p.a. Intarsitalia con sede in Sorrento ed unità produttiva in Meta, Sorrento e Piano;
società Difesa e spazio con sede in Roma, stabilimenti in Colleferro (Roma), Ceccano (Frosinone), Montalto di Castro (Viterbo) e Pallerone (Massa);
S.p.a. Liquichimica Augusta, stabilimento di Augusta (Siracusa);
ditta Liquichimica italiana S.p.a. con sede in Milano;
S.p.a. Sibolt di Masi Torello (Ferrara);
ditta Aies Gibellini S.p.a. in Cologno Monzese (Milano);
S.p.a. Fibrosud con stabilimento in Airola (Benevento);
S.p.a. Simi con sede in Milano e stabilimento in Ospitaletto Milanese;
S.p.a. Fadis, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese);
S.p.a. Bassano con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);
S.p.a. S.G.S. Ates con sede in Catania e stabilimento in Catania e Agrate Brianza;
ditta Pastore Angelo con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera);
S.p.a. S.A.R.I. con sede in Genova e stabilimento in La Spezia;
S.p.a. Elle Bi con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli);
S.p.a. Carlo Gavazzi controls di Milano, con stabilimento di Pocapaglia (Cuneo);
ditta SEAF - Società europea applicazione fibre di Pierangela Rajnando e C. S.a.s. in Revello (Cuneo);
ditta Arancio Ferdinando S.n.c. di Grugliasco (Torino);
ditta I.B.A. S.r.l. in Vignolo (Cuneo);
ditta Nova Games S.r.l. in Bosio (Alessandria) - (Calzificio);
ditta Gruppo moda confezioni S.p.a. con sede e stabilimento in Bra (Cuneo);
S.p.a. Adler con sede e stabilimento in Rovereto (Trento);
ditta Mariano Dellepiane con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria);
ditta Berto Lamet S.p.a. in Torino e stabilimenti in Torino e Collegno (Torino);
S.p.a. Cane profilati con stabilimento in Cellole (Caserta);
S.p.a. I.M.E.S. con sede in Torino e stabilimento in Alessandria;
S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, con stabilimento in S. Antonio (Napoli);
ditta Società azionaria italiana Keller S.p.a., con sede e stabilimento in Santhià (Vercelli);
S.p.a. Snia viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma);
S.p.a. Rossi sud di Latina;
S.p.a. EM - Electro mobil di Barcellona (Messina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

ditta Cardinal S.a.s. in Torino;
ditta Greco serramenti di Luigi Greco di Cutura di Rende (Catanzaro);
S.r.l. Nuova valigeria moderna con sede in S. Savino di Montecolombo (Forlì).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani (Nuoro);
Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa San Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardignano Scorzé (Verona), Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno e Venezia;
S.p.a. Sige elettromeccanica con stabilimento in Casagiove (Caserta);
S.p.a. Sair Falconi - Safov ora Falconi-Sair S.p.a., uffici di Novara;
S.p.a. Italsider ora Nuova Italsider S.p.a. - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);
società Euroelettrica di Roma;
S.p.a. Cotonificio Rossi con sede in Vicenza e stabilimento in Vicenza - Debba (Vicenza) - Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza);
S.p.a. Gioielleria italiana di Oleggio Castello (Novara);
S.p.a. Cucirini Cantoni Coats con sede in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici di vendita in Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova;
S.p.a. Confezioni Filottrano con sede in Filottrano (Ancona);
S.p.a. Sapel di Montorio Veronese ora Sapel industriale S.r.l.;
S.p.a. Lenco italiana con sede in Osimo (Ancona);
S.p.a. Frigodaunia con stabilimento in Val di Sangro;
S.p.a. G. Pozzani di Vicenza con stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona);
S.p.a. Intesa con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno);
S.p.a. Suisse - Industria prodotti alimentari, sede legale in Varese e stabilimento in Novara;
pastificio Olimpio Afeltra con sede in Gragnano (Napoli);
ditta Manifattura tintoria di Massazza - M.T.M. con sede in Massazza (Vercelli) ora Manifattura tintoria trasformazione - M.T.T. di Massazza;
Industria meccanica amiantina - I.M.A. di Abbadia San Salvatore (Siena);
ditta U.M.V. - Utensili e meccanica varia S.r.l. di Torino;
S.p.a. Panta con sede e stabilimento in Tradate (Varese);
S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori, stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone);

SIV - Società industrielle valdostaine di Arnad (Aosta);
S.p.a. Ausind, con sede in Milano, stabilimenti a Fombio, Livorno e Centro ricerche in Milano Linate, nonché uffici vendita e filiali;
S.p.a. Montefluos con sede in Milano ed unità di Buffi (Pesaro), Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Linate (Milano) ed uffici vendite e filiali;
S.p.a. Ausidet con sede in Milano e stabilimenti a Porto Marghera, Crotone e Mantova, nonché uffici vendita e filiali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

società Lavemetal di Patrica (Frosinone);
S.p.a. Giovanni Villa con sede a Monza e sede amministrativa e stabilimento a Milano;
società Radici sud S.p.a. di Aprilia (Latina);
S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampati, con sede in Milano e stabilimento a Canonica d'Adda (Bergamo);
ditta Monbianco S.p.a. con sede in Gozzano (Novara) e stabilimento in Gargallo (Novara);
società Tubettificio ligure, con sede in Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti in Abbadia Lariana, Lecco, Genova e Anzio (Roma);
S.r.l. Effe con sede in Monselice (Padova);
S.p.a. G. Pozzani stabilimento in Chiuppano (Vicenza);
S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici di Scauri di Minturno (Latina);
S.p.a. Frendo Abex con stabilimento in Orzinuovi (Brescia);
calzaturificio Botti Giuseppe S.a.s. di Fucecchio (Firenze);
S.p.a. Cartonificio fiorentino con sede in Sesto Fiorentino;
S.p.a. Ottani meccanica di Castelfranco Emilia (Modena);
S.r.l. Polisol con sede e stabilimento in San Pietro a Sieve (Firenze);
S.p.a. Sacelit con stabilimento in Volla (Napoli);
ditta Tubi Italia S.r.l. con sede in Firenze e stabilimento in Brescia;
S.p.a. Zanussi metallurgica con sede in Maniago (Pordenone), stabilimento di Maniago e San Fior (Treviso);
ditta Alluver S.p.a. con sede e stabilimento in Verres (Aosta);
S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento in Torbole Casaglia (Brescia);
S.p.a. Birra Peroni industriale, unità di Livorno;
S.p.a. F.lli Celentano con stabilimento in Nocera Superiore (Salerno);
S.p.a. Solma di Castiglione Olona (Varese);
S.p.a. Sorgente Appia di Roma, ora Appia S.p.a., stabilimento di Roma;
ditta Zegna Baruffa lane Borgosesia S.p.a. con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli);
S.p.a. Industrie ottiche del Levante con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari);
Ceat cavi S.p.a. con sede in Torino;
ditta Leglertex S.r.l. con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo);
S.p.a. Addafilo con sede e stabilimento in Capriate S. Gervaso (Bergamo);
S.p.a. Legler - Industria tessile con sede in Milano e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo);
S.r.l. Zoccolificio Giuseppe Rosi di Segromigno Monte (Lucca).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

ditta Vibra S.r.l. con sede in Milano;
S.p.a. Filatura del Brembo con sede in Brembate Sopra (Bergamo);
società Stelvio con sede in Roma e stabilimento in Ceprano (Frosinone);
S.p.a. Carlo Reggiani con sede e stabilimento in Tradate (Varese);
S.p.a. Costruzioni meccaniche Pesaro con sede e stabilimento a Pesaro;
S.p.a. D'Ambra vini d'Ischia con sede sociale in Napoli e cantine in Forio d'Ischia (Napoli);
ditta Calzaturificio Marren S.p.a. con sede in Porto Potenza Picena, contrada Acquabona.

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti società:

ditta Quaranta Vittorio, gestione mense;
ditta Ge.Me.Az. Cusin alimentare S.p.a., sede in Milano e filiale di Torino - Servizio mensa aziendale presso ditta committente IAO - Altissimo, stabilimento di Moncalieri (Torino);
ditta Ge.Me.Az. Cusin alimentare S.p.a. con sede in Milano e filiale di Torino - Servizio mensa aziendale presso ditta committente Gruppo finanziario tessile, stabilimento di Settimo Torinese e Boschenero (Torino);
ditta Ge.Me.Az. Cusin alimentare S.p.a. con sede in Milano e filiale di Torino - Servizio mensa aziendale presso ditta committente Gruppo finanziario tessile, stabilimenti di Torino;
ditta Ge.Me.Az. Cusin alimentare S.p.a. con sede in Milano e filiale di Torino - Servizio mensa aziendale presso ditta committente Efel di Grugliasco (Torino).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Technospes di Roma.

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Sondrio Cotonificio S.p.a.

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi dal lavoro dal 23 novembre 1979.

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore costruzione di mobili ed arredi metallici operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Chiusi (Siena).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tubi e traverse in cemento armato operanti nel comune di Aprilia (Latina).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di San Giovanni Bianco (Bergamo).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore gomma operanti nel comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo).

Con deliberazione del 19 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore imballaggi operanti nel comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981 il CIPI ha disposto che ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 29 gennaio 1981, ai dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Sviluppo attività produttive con sede in Napoli;

S.p.a. Sviluppo attività produttive Ponticelli con sede in Napoli.

(316)

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981 il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

ditta Calabro lombarda industriale S.p.a. con sede e stabilimento in Crevacuore (Vercelli);

S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori con stabilimento in Casalnuovo di Napoli;

S.p.a. Contimer con stabilimento in Nola (Napoli);

ditta Dama S.a.s. di Torino;

S.n.c. E.R.M.A.N. di Enrico Roberto Magli con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli);

S.p.a. Galileo Meccanotex di Campi Bisenzio (Firenze);

ditta G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino S.p.a. con sede in Borgaro Torinese (Torino) e succursale in Torino;

S.r.l. I.R.I. - Industrie riunite italiane con sede e stabilimento in Confienza (Pavia);

S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano con stabilimento in S. Antonio (Napoli);

ditta Lama S.p.a. di Moncalieri (Torino);

S.p.a. Lazzaroni & C. con stabilimento in Saronno-Uboldo e sede legale in Saronno;

S.p.a. F.lli Manganaro & C. di Catania;

S.p.a. Pasquali macchine agricole con stabilimento in Calenzano (Firenze);

ditta Reg Mas di Maccherone Domenico di Cascine Vica - Rivoli (Torino);

ditta Fratelli Rinaldi S.d.f. di Beinasco (Torino);

ditta Sulgom S.p.a. di Torino;

Confezioni Filo d'Oro di Giovinazzo (Bari).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

S.r.l. Mobilificio del Paglia - Radicofani (Siena);

S.p.a. Cotonificio G. Oliva & C. con sede in Genova, stabilimenti di Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca);

ditta Industria tessile di Vercelli S.p.a.;

ditta Industria Pirelli S.p.a. con sede in Milano per la propria azienda accessori industriali di Settimo Torinese (Torino);

S.p.a. Società italiana vetro di San Salvo (Chieti).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società:

S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, con stabilimenti in S. Maria Capua Vetere (Caserta), di Alfani e Mattiello in Pontecagnano (Salerno), di Farina in Battipaglia (Salerno);

ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società:

ditta Albatros S.p.a. di Avezzano;

S.p.a. Cartiera di Rovereto con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e uffici a Cologno Monzese (Milano); società Manetti & Roberts con sede legale e ufficio amministrativo in Firenze, stabilimento uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nel comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti, a decorrere dal 30 novembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la condizione di crisi articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società G.A.T.E. S.p.a. di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo).

(317)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario della S.p.a. Andreae & C., in amministrazione straordinaria

Con decreto 27 gennaio 1982 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Andreae & C., in Milano, è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Mario Allegra, l'avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947.

(503)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Samexam » già registrato al n. 4899 in data 2 maggio 1966 a nome della ditta S.A.M.E.C., in Roma.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Gineval » già registrato al n. 7224 in data 3 maggio 1971 a nome della ditta Sirval, in Milano, codice fiscale n. 00705810158.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Gillette Scimitar Snc » già registrato al n. 7949 in data 10 ottobre 1975 a nome della ditta Gillette Italy S.p.a., in Milano, codice fiscale n. 00814980157.

(478)

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, concernente l'accordo collettivo nazionale per la regolazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 novembre 1981, il quarto comma dell'art. 16 dell'accordo è rettificato come segue: « La commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni ».

(477)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 27 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1237,550	1237,550	1237,60	1237,550	1237,50	1237,50	1237,450	1237,550	1237,550	1237,55
Dollaro canadese	1035,400	1035,400	1035 —	1035,400	1034 —	1035,20	1035 —	1035,400	1035,400	1035,40
Marco germanico	536,140	536,140	536,35	536,140	536 —	536 —	36,200	536,140	536,140	536,10
Fiorino olandese	488,830	488,830	489,28	488,830	488,75	488,88	488,940	488,830	488,830	485,80
Franco belga	31,530	31,530	31,53	31,530	31,50	31,53	31,530	31,530	31,530	31,55
Franco francese	210,820	210,820	210,60	210,820	210,85	210,80	210,830	210,820	210,820	210,80
Lira sterlina	2322,400	2322,400	2325 —	2322,400	2320 —	2323 —	2323,500	2322,400	2322,400	2322,40
Lira irlandese	1885 —	1885 —	1885 —	1885 —	1882 —	—	1884 —	1885 —	1885 —	—
Corona danese	163,440	163,440	163,58	163,440	163,45	163,45	163,470	163,440	163,440	163,45
Corona norvegese	209,660	209,660	209,90	209,660	209,75	209,68	209,700	209,660	209,660	209,65
Corona svedese	218,750	218,750	218,75	218,750	218,50	218,67	218,590	218,750	218,750	218,75
Franco svizzero	669,750	669,750	669 —	669,750	668,50	669,65	669,600	669,750	669,750	669,75
Scellino austriaco	76,487	76,487	76,45	76,487	76,40	76,50	76,450	76,487	76,487	76,50
Escudo portoghese	18,460	18,460	18,55	18,460	18,67	18,65	18,850	18,460	18,460	18,45
Peseta spagnola	12,650	12,650	12,56	12,650	12,56	12,60	12,580	12,650	12,650	12,65
Yen giapponese	5,429	5,429	5,43	5,429	5,43	5,43	5,432	5,429	5,429	5,42
E.C.U.	1310,390	1310,390	—	1310,390	—	—	1310,390	1310,390	1310,390	—

Media dei titoli del 27 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	34,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,050
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	84,850
» 6 % » » 1970-85	75,600
» 6 % » » 1971-86	70,025
» 6 % » » 1972-87	71,350
» 9 % » » 1975-90	74,275
» 9 % » » 1976-91	68,775
» 10 % » » 1977-92	76,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,850
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,575
» » » » 1- 5-1979/82	99,500
» » » » 1- 5-1980/82	99,450
» » » » 1- 6-1980/82	99,400
» » » » 1- 7-1979/82	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,550
» » » » 1- 8-1980/82	99,550
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,150
» » » » 1-12-1980/82	99,175
» » » » 1- 1-1980/83	99,550
» » » » 1-10-1980/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	98,325
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,300
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,525
» » » 15 % 1- 1-1983	96,525
» » » 18 % 1- 1-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	87,625
» » » 12 % 1- 1-1984	86,925
» » » 12 % 1- 4-1984	85,500
» » » 12 % 1-10-1984	83,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1237,500
Dollaro canadese	1035,200
Marco germanico	536,170
Fiorino olandese	488,885
Franco belga	31,530
Franco francese	210,825
Lira sterlina	2322,950
Lira irlandese	1884,500
Corona danese	163,455
Corona norvegese	209,680
Corona svedese	218,670
Franco svizzero	669,675
Scellino austriaco	76,468
Escudo portoghese	18,655
Peseta spagnola	12,615
Yen giapponese	5,430
E.C.U.	1310,390

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 29 dicembre 1981, n. 480. Interventi per la ripresa dell'attività in agricoltura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che è in corso di realizzazione un programma di interventi per la ripresa dell'attività in agricoltura nell'area colpita dai recenti fenomeni sismici, mediante installazione di case mobili monoblocco (containers) o di realizzazione di prefabbricati leggeri, questi ultimi previa rinuncia da parte degli interessati ad avvalersi per gli anni 1981-82 degli appositi contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto che la materia ha formato oggetto in particolare della circolare 17 luglio 1981, n. 1459;

Ritenuto che sono sorte perplessità operative in quanto in alcuni casi, i proprietari delle aziende agricole interessate non concedono l'autorizzazione all'installazione dell'alloggio provvisorio sul proprio terreno per la cui conduzione esiste un rapporto agrario con coloni, mezzadri, fittavoli, ecc.;

Ritenuto di poter superare tali difficoltà con i poteri di deroga di cui dispone, soprattutto nella considerazione che l'alloggio provvisorio viene assegnato come pertinenza del fondo e quindi nella persona del proprietario di esso anche se come tale utilizzabile dal conduttore pro-tempore;

Ritenuto trattarsi di materia di rilevante importanza in quanto facilita la ripresa del settore dell'agricoltura;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni altra disposizione di legge;

Dispone:

Gli alloggi provvisori la cui installazione è prevista dal programma commissariale redatto a seguito o in relazione della circolare commissariale del 17 luglio 1981, n. 1459, vengono installati d'ufficio, ove i proprietari non prestino la loro adesione. Nei casi in cui è prescritta la dichiarazione del proprietario del terreno di rinuncia all'utilizzazione per due anni dei benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ove questa non venga resa, si procede ugualmente d'ufficio alla realizzazione dell'alloggio e se ne dà formale notifica al proprietario del terreno ed al sindaco, ai fini dell'inibizione ad accedere ai benefici di cui si è fatto cenno.

Gli agenti del commissariato straordinario oppure i sindaci, previa richiesta, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, si introdurranno nei fondi destinati allo scopo e previa redazione del consueto stato di consistenza, alla presenza di due testimoni, individueranno ed occuperanno l'area strettamente necessaria da utilizzare, prescelta nella località più idonea, e daranno quindi inizio ai conseguenti lavori.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 29 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(377)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento ordinario, per l'anno 1982, di tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.
Posti

E' indetto, per l'anno 1982, un arruolamento regionale ordinario per tremila allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

Il predetto arruolamento è ripartito per le seguenti regioni con a fianco di ciascuna il numero dei posti disponibili:

Piemonte e Valle d'Aosta	n. 600
Liguria	» 350
Veneto	» 300
Lombardia	» 600
Trentino-Alto Adige	» 150
Emilia-Romagna	» 250
Friuli-Venezia Giulia	» 250
Toscana	» 500

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) avere età non maggiore di 28 e non minore dei 18 anni;
3) essere celibi o vedovi senza prole;
4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);
5) avere statura non inferiore a m 1,60 essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;
6) non avere subito condanne per delitti dolosi, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;
7) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;
8) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.
Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 2.000, dovrà essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - Roma, secondo lo schema allegato.

Art. 4.
Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);
3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonchè i seguenti dati: *A*) statura; *B*) peso; *C*) perimetro toracico; *D*) acutezza visiva senza lenti; *E*) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 5.
Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonchè l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;
3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 6.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Bartolo Longo, 72.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento.

Art. 7.

Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 8.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale che può essere ridotto per particolari esigenze di servizio.

Art. 9.

Destinazione e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio nella regione da loro prescelta (vedasi art. 1) per un periodo di anni tre al termine del quale potranno chiedere il trasferimento a spese dell'amministrazione, in una regione di loro gradimento.

Sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di L. 760.000 circa, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 10.

Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo tre anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vice brigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni due ed anni uno per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

Il sottoscritto . . nato il . . . . in . . . residente . . provincia . . . . via . . n. . . chiede di essere arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere di buona condotta;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
4) di essere di stato civile celibe;
5) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
6) di essere in possesso della licenza elementare di grado superiore;
7) di non essere iscritto ad alcun partito politico;
8) di non godere di alcuna pensione;
9) di essere iscritto nelle liste di leva nel comune di . .;
10) di appartenere al distretto militare . . .;
11) di aver prestato servizio militare . . . . .;
12) di non aver prestato servizio militare . . . .;
13) di esercitare il mestiere di . . . .

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate, nel termine che sarà fissato.

Data, ...

Firma . . . . . .

(506)

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari

Art. 1.

Posti

E' indetto per l'anno 1982 un arruolamento per quattromila agenti ausiliari nel Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in quattro scaglioni di mille unità ciascuno.

L'arruolamento per il 4° scaglione 1982 ed il 1° e 2° scaglione 1983 sarà espletato in:

Ottobre 1982 (*4° scaglione* 1982):

per i nati dal settembre al dicembre 1963, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1963, per gli appartenenti alla leva di mare.

Gennaio 1983 (*1° scaglione* 1983):

per i nati dal gennaio all'aprile 1964, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1964, per gli appartenenti alla leva di mare.

Aprile 1983 (*2° scaglione* 1983):

per i nati dal maggio all'agosto 1964, per gli appartenenti alla leva di terra, e per i nati dal gennaio al dicembre 1964, per gli appartenenti alla leva di mare.

I giovani nati anteriormente al settembre 1963 appartenenti alla leva di terra che usufruiscono per l'anno 1982 di rinvio alle armi possono partecipare all'arruolamento con uno dei tre scaglioni predetti purché documentino tale rinvio.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento quali agenti ausiliari volontari nel Corpo degli agenti di custodia è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) essere celibi o vedovi senza prole;
3) essere in possesso, come titolo di studio minimo della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);
4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti fisici, ed avere statura non inferiore a m 1,60;
5) non aver subito condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misura di sicurezza;
6) appartenere a famiglia che goda buona reputazione in pubblico;
7) essere stati dichiarati idonei alla visita militare di leva.

Art. 3.

Domanda e documenti

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 3000, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e sarà corredata dei seguenti documenti in bollo da L. 3000:

A) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
B) certificato di cittadinanza italiana;
C) certificato di stato libero;
D) certificato di godimento dei diritti politici;
E) titolo di studio;
F) copia del foglio matricolare militare (per gli appartenenti alla leva di terra) e certificato dell'esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (per gli appartenenti alla leva di mare);
G) nulla-osta all'arruolamento (solo per gli appartenenti alla leva di mare).

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - 00100 Roma:

per l'arruolamento dell'ottobre 1982 (4° scaglione 1982), il 25 aprile 1982;

per l'arruolamento del gennaio 1983 (1° scaglione 1983), il 15 agosto 1982;

per l'arruolamento dell'aprile 1983 (2° scaglione 1983), il 10 dicembre 1982.

Art. 5.

Accertamenti fisici attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo degli agenti di custodia, quale agente ausiliario.

Art. 6.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno un corso di addestramento tecnico professionale della durata di mesi tre presso una delle scuole del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.

Trattamento economico

Durante la frequenza al corso gli allievi percepiranno la paga dovuta ai militari di truppa.

Dopo la nomina a guardia-ausiliaria del Corpo degli agenti di custodia, sarà loro corrisposto lo stipendio mensile previsto dalle norme vigenti per il carabiniere-ausiliario (parametro 100).

Avranno diritto, inoltre, all'assistenza sanitaria, riduzione ferroviaria, vestiario gratuito, libera circolazione sui mezzi tramviari ed automobilistici urbani.

Il periodo di servizio trascorso come agente di custodia varrà ai fini pensionistici e costituirà titolo preferenziale nei posti d'impiego.

Art. 8.

Prestazioni di servizio

Gli agenti-ausiliari presteranno, nel Corpo degli agenti di custodia, un periodo di servizio militare pari a quello che avrebbero dovuto prestare per l'assolvimento degli obblighi di leva in qualsiasi Arma e servizio dell'Esercito.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data iniziale di reclutamento.

Gli agenti di custodia-ausiliari espleteranno, in linea di massima, il servizio di vigilanza esterna degli istituti penitenziari della Repubblica o, secondo le attitudini, altri servizi a carattere ausiliario.

Art. 9.

Destinazione

Gli agenti-ausiliari di custodia, che avranno superato con buon esito il corso, completeranno gli obblighi di servizio, previsti per i militari di leva, in una sede di istituto penitenziario della Repubblica, prescelta a cura del Ministero di grazia e giustizia, tenendo in considerazione l'ambito regionale di appartenenza per nascita o residenza dell'interessato.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei Corpi di polizia.

Roma, addì 27 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II - Sezione arruolamenti - Via Arenula n. 70 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . il . .
appartenente per fatto di leva al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . dovendo rispondere alla chiamata alle armi col . . contingente dell'anno . . ., chiede di prestare il servizio militare di leva nel Corpo degli agenti di custodia, come agente-ausiliario, con il vincolo corrispondente alla normale durata della ferma di leva.

Dichiara di rinunciare a qualsiasi beneficio, ivi compreso quello di *congedo provvisorio come studente o aspirante a* corsi vari, nonché ad eventuale titolo per aspirare a qualsiasi forma di congedo anticipato.

Allega i prescritti documenti.

Dichiara, altresì, di (godere oppure non godere) del rinvio alle armi fino al . . . .

Allega i prescritti documenti.

Data, ...

Firma . . . .
(cognome, nome, indirizzo e c.a.p.)

Documenti in bollo da allegare:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) titolo di studio;

f) copia autenticata del congedo illimitato provvisorio;

g) copia del foglio matricolare militare (per la terra da richiedersi al distretto militare); certificato dell'esito di leva (per la leva mare da richiedersi alla capitaneria di porto);

h) nulla-osta all'arruolamento (solo per la leva mare da richiedersi alla capitaneria di porto) in carta semplice.

(507)

Concorso a centocinquanta posti di notaio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;
Vista la delega conferita con decreto ministeriale 31 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, en-

tro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;

7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000, stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Sottosegretario delegato, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, lo stesso Sottosegretario, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della tessera di ammissione;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo dei congressi all'Eur, piazzale Kennedy, Roma, dalle ore 8 *alle ore* 13,30, *secondo il seguente ordine*:

il giorno 7 giugno 1982 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;

il giorno 8 giugno 1982 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami.

Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effige aggiornata dei candidati stessi. Dovranno altresì presentare la tessera di ammissione al concorso ricevuta ai sensi dell'art. 5, terzo comma, lettera *b*).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 9, 10 *e* 11 *giugno* 1982, *in Roma, palazzo dei congressi all'Eur, piazzale Kennedy. I candidati dovranno presentarsi alle ore* 8.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale si intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26

del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto, dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

1) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale dell'atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione, e, in particolare: la qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla competente Associazione nazionale.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione nazionale.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante lo estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione della amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 od altro titolo equipollente, deve esser comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende o di altra amministrazione competente, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12.

Il Sottosegretario delegato riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto la graduatoria.

Il Sottosegretario delegato, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Sottosegretario delegato provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano esser assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Sottosegretario di Stato: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1982
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 218

(472)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco degli idonei del quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e alla sezione dell'albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 17 marzo 1979 col quale è stato approvato il bando del quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e per l'iscrizione alla sezione di detto albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1980 col quale è stata nominata la commissione giudicatrice dei titoli del suindicato concorso;

Visti i verbali della commissione d'esame;

Considerato che in base al giudizio della commissione sono risultati idonei nei due settori previsti dal concorso e specificatamente:

all'albo degli esperti in materie di pianificazione territoriale i seguenti candidati:

Abbati dott. Giovanni (giurisprudenza);
Abram dott. Giancarlo (agraria);
Adamo dott. Francesco (scienze politiche);
Aiello arch. Francesco;
Albamonte dott. Adalberto (giurisprudenza);
Albano arch. Antonio;
Alessandri dott. Franco (geologia);
Amerio arch. Carlo;
Amorini dott. Severino (economia e commercio);
Andrighetto dott. Tomassini (scienze politiche);
Angelini ing. Italo;
Antonucci ing. Eustacchio;
Aquilino ing. Franco;
Arlotti dott. Giancarlo (economia e commercio);
Baccalini arch. Carlo;
Baffa arch. Matilde;
Barbieri arch. Carlo Alberto;
Bartolucci ing. Pietro;
Basile arch. Sergio;
Bedrone arch. Riccardo;
Bellotti dott. Piero (geologia);
Bettini arch. Alessandro;
Berardi dott. Rodolfo (scienze statistiche);
Bernstein arch. Alberto Giulio;
Bevilacqua dott. Enzo (giurisprudenza);
Bianchi arch. Giovanna;
Binazzi dott. Pier Paolo (geologia);
Blessi ing. Bruno;
Benvenuto arch. Michele;
Boatti arch. Giuseppe;
Bonsempiante dott. Mario (agraria);
Borasi ing. Vincenzo;
Bosincu ing. Francesco;
Brancaccio ing. Alfonso;
Brenna arch. Sergio;
Brienza arch. Luigi;
Broda arch. Rosangela;
Bulgarelli ing. Giorgio;
Calderazzi arch. Antonella;
Camerlingo arch. Elena;
Capobianco dott. Vincenzo (giurisprudenza);
Capra arch. Franco;
Capriotti ing. Giampiero;
Carraro Moda dott. Antonio (agraria);
Carraro Modo ing. Giuseppe;
Carieri dott. Filippo (geologia);
Caruso arch. Alberto;
Castiglione ing. Giuseppe;
Cecilia Santamaria ing. Fernando;
Cecchini arch. Domenico;
Ceroni ing. Eugenio;
Cherici arch. Amerigo;
Cherubini ing. Edoardo;
Chiggio dott. Rolando (geologia);
Cialdini ing. Pasquale;
Cicirelli arch. Vito;
Ciccone arch. Filippo;
Cioppa dott. Luigi (giurisprudenza);
Cipolla arch. Giovanni;
Cipollini ing. Attilio;
Civita dott. Massimo (geologia);
Colombo ing. Riccardo;
Comparini arch. Franco;
Costantino arch. Demetria;
Coppola dott. Luigi (geologia);
Cottone arch. Antonio;
Cusani arch. Fabrizia;
Daina dott. Antonio (geologia);
D'Alessio dott. Gianfranco (giurisprudenza);
D'Alfonso dott. Giovanni Evangelista (economia e commercio);
Dalmasso arch. Enzo;
Dalprato ing. Ermete;
D'Ambrosio dott. Mario;
D'Aponte dott. Tullio (economia e commercio);
De Angelis arch. Carlo;
De Biagi ing. Pietro;
De Cunto ing. Giuseppe;
De Forgellinis Zarone degli Infanti arch. Maria Franca;
De Giulio dott. Raffaele (giurisprudenza);
Della Rocca arch. Gian Aldo;
De Marchi arch. Giovanni;
De Stefanis dott. Alessandro (geologia);
De Vecchi arch. Giuseppe;
Diana ing. Francesco;
Di Loreto ing. Alessandro;
Di Palma ing. Gabriele;
Di Siena dott. Domenico (giurisprudenza);
Donna Bianco arch. Pier Augusto;
Eliena ing. Giovanni;
Esposito arch. Franco;
Fabiani arch. Luigi Augusto;
Fenicia dott. Mario (agraria);
Fenizi arch. Maria Grazia;
Ferraioli arch. Pasquale;
Ferrara dott. Vicenzo (geologia);
Ferrari arch. Alberto;
Ferrauto ing. Giorgio;
Ferrero arch. Elisa;
Ferulano arch. Giancarlo;
Filzi ing. Franco;
Fiore dott. Giovanni (geologia);
Fiorentino arch. Pierluigi;
Franchini arch. Alessandro;
Franceri dott. Enrico (geologia);
Frigerio dott. Antonio (economia e commercio);
Gabbaria Mistrangelo arch. Pasquale;
Galletti arch. Tullo;
Gallia arch. Roberto;
Gallo arch. Sergio;

Gangemi arch. Giuseppe;
Garau arch. Giorgio;
Garri dott. Francesco (giurisprudenza);
Gatti arch. Alberto;
Gatti De Sanctis arch. Diambra;
Ghiloni dott. Massimo (giurisprudenza);
Gianni arch. Roberto Carlo;
Giorgetti dott. Enrico (geologia);
Giovannini arch. Paola;
Giuliani arch. Lucia;
Goretti ing. Mario;
Graziuso dott. Liborio Giuseppe (giurisprudenza);
Greco dott. Mario (agraria);
Gruttadauria dott. Duilio (scienze statistiche);
Kujanski arch. Michael Jerry;
Iacuzzi dott. Renato (geologia);
Imbrighi arch. Giampaolo;
La Padula arch. Bruno;
Lauretti dott. Angelo (geologia);
Leotta dott. Gaetano Giuseppe (scienze politiche);
Leporati dott. Paolo (geologia);
Levi ing. Alberto;
Livio dott. Tito (agraria);
Lo Cascio dott. Nicola (giurisprudenza);
Lombardi arch. Franco;
Lorenzetti arch. Anna Carola;
Lo Re arch. Gioacchino;
Lucarelli dott. Celestino (scienze politiche);
Lusvardi ing. Piero;
Maciocco ing. arch. Giovanni;
Manicardi arch. Enrico;
Manzi dott. Elio (scienze politiche);
Manzon dott. Maria Alberta;
Marano dott. Bruno;
Mari arch. Mariano;
Marinelli arch. Anna Maria;
Martines arch. Maria Letizia;
Martines arch. Ruggero;
Mascarucci arch. Roberto;
Mascherin Talladini arch. Rossana;
Masellani dott. Massimo (geologia);
Mauro ing. Marcello;
Melograni arch. Carlo;
Menichetti dott. Marco (giurisprudenza);
Merola arch. Cesare;
Merlo dott. Maurizio (agraria);
Migliorini arch. Franco;
Milone arch. Enrico;
Montagna ing. Romualdo;
Moraca arch. Mario;
Moraggi ing. Amedeo;
Nanni arch. Manfredo;
Nappi arch. Salvatore;
Nardi arch. Guido;
Nimis arch. Giovanni Pietro;
Nuti arch. Gabriele Carlo;
Oliva arch. Federico;
Padovano arch. Gabriella;
Pasi arch. Vito;
Pennisi arch. Ettore;
Perri arch. Eugenio;
Persico ing. Enzo;
Pica Ciamarra arch. Massimo;
Piccardo dott. Maria Grazia (giurisprudenza);
Picciotto arch. Massimo;
Picirillo arch. Bruno;
Picone ing. Marcello
Pignatelli arch. Valeria;
Pirani dott. Alberto (agraria);
Pizzonia dott. Vincenzo (geologia);
Podestà arch. Valentino;
Pulli arch. Giuseppe;
Putti arch. Mario;
Quilici arch. Vieri;
Rambelli dott. Umberto (economia e commercio);
Riggio dott. Luigi (giurisprudenza);
Rivolta arch. Ugo;
Roma arch. Biagio;
Roma arch. Giuseppe;
Rosa dott. Giuseppe (scienze politiche);
Rossi arch. Francesco;
Rossi dott. Virgilio (giurisprudenza);
Ruggieri dott. Michelangelo (geografia);
Saini arch. Gabriella;
Samperi dott. Massimo (agraria);
Santini dott. Alfredo (scienze politiche);
Santoro ing. Giovanni;
Sarzi Braga dott. Giangiacomo (agraria);
Savarese arch. Nicolò;
Sembolini arch. Ferdinando;
Seminara arch. Annunziato;
Sergi arch. Giovanni;
Settimi arch. Alfonso;
Sinopoli ing. Nicola;
Sistri arch. Augusto;
Sommariva dott. Edi Vittorio (scienze statistiche);
Spadolini arch. Pier Luigi;
Stanghellini arch. Stefano;
Storto ing. Giancarlo;
Talamona arch. Carlo Augusto;
Talamona arch. Livio;
Talia dott. Italo (scienze politiche);
Tarozzi dott. Ermanno (economia e commercio);
Terenziani dott. Edoardo (sociologia);
Tortoreto dott. Emanuele (giurisprudenza);
Travaglini arch. Laura;
Triglia dott. Antonio (giurisprudenza);
Vaia dott. Franco (geologia);
Valz Blin arch. Gianni;
Verani dott. Mario (geologia);
Verrengia ing. Alfredo;
Vezzari arch. Renato;
Visentini dott. Vinicio (giurisprudenza);

alla sezione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione **territoriale riservata agli esperti** in materie attinenti alla residenza, i seguenti candidati:

Abbati dott. Giovanni (giurisprudenza);
Abruzzini arch. Eugenio;
Accasto arch. Gianmario;
Agnesi arch. Enrico;
Agostinelli arch. Sergio;
Aiello arch. Francesco;
Albamonte dott. Adalberto (giurisprudenza);
Altiero ing. Salvatore;
Amendola arch. Maurizio;
Angelini ing. Italo;
Angelucci arch. Giuliano;
Antonucci ing. Eustacchio;
Aquilino ing. Franco;
Aquilino ing. Mario;
Appetecchia dott. Enrico (giurisprudenza);
Baculo arch. Adriana in Giusti;
Baffa arch. Matilde;
Bagnasco arch. Carlo;
Baldi arch. Pio;
Balzani arch. Andrea Tomaso;
Bartolozzi arch. Gian Paolo;
Basile arch. Sergio;
Bastianini ing. Attilio;
Barè arch. Giorgio Edgardo;
Barbiano Di Belgiojoso arch. Alberico;
Barbiano Di Belgiojoso arch. Lodovico;
Bedrone arch. Riccardo;
Belloni arch. Arturo;
Benvenuto arch. Maria Gabriella;
Bernini dott. Vittorio (giurisprudenza);
Beretta dott. Ernesto (giurisprudenza);
Bilò arch. Massimo;
Bevilacqua dott. Enzo (giurisprudenza);
Blasi arch. Cesare;
Blessi ing. Bruno;
Bongi arch. Giampiero;
Borasi ing. Vincenzo;
Bordini arch. Walter;
Bozzo ing. Piero;
Bracco arch. Sergio;
Brancaccio ing. Alfonso;
Brenna arch. Sergio;
Broda arch. Rosangela;
Budini ing. Giuseppe;
Bulgarelli ing. Giorgio;
Calamida arch. Renato;
Calderaro arch. Valerio;
Calderazzi arch. Antonella;
Capo arch. Adriano;

Capobianco dott. Vincenzo (giurisprudenza);
Capriotti ing. Giampiero;
Carbonara arch. Lucio;
Carci arch. Pier Luigi;
Carraro ing. Gianfranco;
Carraro Moda dott. Antonio (agrario);
Carraro Moda ing. Giuseppe;
Camerlingo arch. Elena;
Castiglioni ing. Enrico;
Castiglioni arch. Stefano;
Cecilia Santamaria ing. Fernando;
Ceppi arch. Marisa;
Ceradini arch. Antonio;
Cesari arch. Munir;
Ceroni ing. Eugenio;
Ciccone arch. Filippo;
Cicirelli arch. Vito;
Cipollini ing. Attilio;
Civita dott. Massimo (geologo);
Cherici arch. Amerigo;
Cherubini ing. Edoardo;
Chiaia arch. Augusto;
Clemente arch. Fernando;
Collenza arch. Elisabetta;
Colletta arch. Teresa;
Conti ing. Fernando;
Conti Vecchi arch. Carlo Luigi;
Colombo arch. Loreto;
Coppola dott. Luigi (geologo);
Cordova ing. Domenico;
Cremonini arch. Lorenzino;
Crespi arch. Raffaella;
Cristaldi arch. Carmelo;
Cristiano ing. Renato;
Cuccia ing. Giuseppe;
Cusani arch. Fabrizia;
D'Agnillo arch. Nello;
D'Alessandro ing. Mario;
D'Alessandro ing. Massimo;
D'Alessio dott. Gianfranco (giurisprudenza);
Dall'Anese arch. Tullio;
Dalprato ing. Ermete;
Danielli arch. Sergio;
D'Arenzio arch. Marina;
De Angelis arch. Carlo;
De Angelis ing. Carlo;
De Biagi ing. Pietro;
De Forgellinis Zarone degli Infanti arch. M. Franca;
Della Rocca arch. Gian Aldo;
Del Nord arch. Romano;
Del Re dott. Andrea (giurisprudenza);
De Lucia arch. Vezio Emilio;
De Meo ing. Pasquale;
De Vizio dott. Alberto (economia e commercio);
Diana ing. Francesco;
Di Berardino ing. Paolo;
Di Loreto ing. Alessandro;
Dinelli arch. Fiamma;
Di Palma ing. Gabriele;
Di Siena dott. Domenico;
Dolce dott. Giuseppe (economia e commercio);
Donato arch. Franco;
Faella ing. Luigi;
Falco arch. Luigi;
Falvella arch. Giuseppe;
Fantini arch. Osvaldo;
Fedeli arch. Giorgio;
Fenizi arch. Maria Grazia;
Ferrara dott. Vincenzo (geologia);
Ferrari arch. Alberto;
Ferrauto ing. Giorgio;
Ferrero arch. Ardea;
Ferulano arch. Giancarlo;
Filzi ing. Franco;
Fiorentino arch. Pierluigi;
Fraddosio ing. Giuseppe;
Franchini arch. Alessandro;
Gabbaria Mistrangelo arch. Pasquale;
Gallia arch. Roberto;
Gambardella arch. Andrea;
Gara arch. Giuseppe;
Garau arch. Giorgio;
Garau arch. Pietro Giancarlo;
Garri dott. Francesco (giurisprudenza);
Gatti De Sanctis arch. Diambra;
Genta arch. Giuliana Viglione;
Gentilli arch. Roberto;
Giannì arch. Roberto Carlo;
Gianstefani arch. Vincenzo;
Gigli ing. Guido;
Giudice arch. Giovanni;
Giura Longo arch. Tommaso;
Goretti ing. Mario;
Grasso arch. Francesco;
Graziuso dott. Liborio (giurisprudenza);
Greco dott. Mario (agraria);
Grisotti arch. Marcello;
Gruttadauria dott. Duilio (statistica);
Guerrini ing. Carlo;
Gussoni arch. Giovanna;
Kujauski arch. Michael Jerry;
Imbrighi arch. Giampaolo;
Jatta arch. Antonio;
Juvara arch. Romano;
Lanzaro dott. Salvatore (giurisprudenza);
Lazzari dott. Silvestro (geologia);
Leoni arch. Luciana;
Leotta dott. Gaetano Giuseppe (scienze politiche);
Leti Messina arch. Vittorio;
Levi ing. Alberto;
Liberati arch. Gian Claudio;
Lo Cascio dott. Nicola (giurisprudenza);
Locatelli arch. Antonio;
Lo Re arch. Gioacchino;
Lucarelli dott. Celestino (scienze politiche);
Lusvardi ing. Piero;
Luzi arch. Elio;
Maciocco ing. Giovanni;
Maggi ing. Pietro Natale;
Malara arch. Empio;
Mambrini dott. Giovan Battista (giurisprudenza);
Mango ing. Roberto;
Manicardi arch. Enrico;
Mar arch. Gian Paolo;
Marcelloni arch. Maurizio;
Mari arch. Mariano;
Marconi ing. Alberto;
Marconi arch. Pietro;
Marini ing. Giovanni;
Marinelli arch. Anna Maria;
Martines arch. Maria Letizia;
Martines arch. Ruggero;
Mastropaolo dott.ssa Laura (giurisprudenza);
Matteini arch. Annio Maria;
Mazzuccato dott. Eraldo (scienze politiche);
Melograni arch. Carlo;
Memoli arch. Mario;
Menichetti dott. Mario (giurisprudenza);
Merola arch. Cesare;
Mirabelli ing. Ottavio;
Montagna ing. Romualdo;
Montagni dott. Cirano (scienze politiche);
Montanari arch. Armando;
Montanari ing. Marcello;
Moraca arch. Mario;
Morassutti arch. Bruno;
Morlacchi arch. Marcella;
Morlacchi arch. Maria;
Mostacci dott. Roberto (statistica);
Nanni ing. Manfredo;
Nappi arch. Salvatore;
Nardi arch. Guido;
Nigro arch. Gianluigi;
Nimis arch. Giovanni Pietro;
Norsa arch. Aldo;
Padovano arch. Gabriella;
Panzarasa arch. Silvano;
Parisi ing. Mario;
Passarelli arch. Ennio;
Pavia arch. Rosario;
Pellarin ing. Alberto;
Persico ing. Enzo;
Pessolano arch. Maria Raffaella;
Petrangeli Papini ing. Luigi;
Piazzo arch. Pietrenzo;
Piazzini arch. Maurizio;

Pica Ciamarra arch. Massimo;
Picciotto arch. Massimo;
Piccirillo arch. Bruno;
Picone ing. Marcello;
Piccarreta ing. Antonio;
Piroddi ing. Elio;
Pomesano ing. Carlo;
Ponti arch. Giulio;
Pontuale arch. Luciano;
Proto arch. Natale;
Putti arch. Mario;
Quilici arch. Vieri;
Racheli arch. Alberto Maria;
Randi ing. Guido;
Rebecchini arch. Giuseppe;
Rella arch. Paola;
Rezzonico arch. Ferruccio;
Rigoli arch. Giancarlo;
Rigillo arch. Arturo;
Rivolta arch. Ugo;
Rolli ing. Gian Ludovico;
Roma arch. Biagio;
Roscioli ing. Spartaco;
Rossi ing. Eugenio;
Rossi ing. Giovanni;
Rossi dott. Virgilio (giurisprudenza);
Russo ing. Tullio;
Saccà ing. Roberto;
Sancilio ing. Cosimo;
Santandrea arch. Giorgio;
Santoni dott. Lando (economia e commercio);
Santorelli ing. Filippo;
Santoro ing. Giovanni;
Santucci arch. Mario;
Schiaffonati arch. Fabrizio;
Scoccimarro arch. Antonio;
Senes dott. Elio (geologo);
Silvestri ing. Federico;
Sinopoli ing. Nicola;
Sistri arch. Augusto;
Spadolini arch. Pierluigi;
Stangherlin arch. Bernardino;
Stara arch. Mario;
Storto ing. Giancarlo;
Taccheo ing. Pier Antonio;
Talamona arch. Livio;
Tatò arch. Anna Maria;
Tedeschi ing. Luigi;
Tortoreto dott. Emanuele (giurisprudenza);
Tortoioli ing. Luciano;
Tramontin ing. Antonio;
Travaglini arch. Laura;
Tripodi arch. Antonino;
Ulessi ing. Carlo;
Valentini ing. Giovanni;
Valli arch. Ranieri;
Valsecchi arch. Fulvio;
Varnerio arch. Gian Paolo;
Ventriglia ing. Franco;
Verrengia ing. Alfredo;
Vescovo arch. Fabrizio;
Vezzari arch. Renato;
Visconti arch. Luigi;
Zaffagnini arch. Mario;
Zama ing. Giorgio;
Zanini arch. Giannino;
Zanoni dott. Pier Luigi (lettere).

Considerato che i candidati risultati idonei sono stati invitati alla presentazione delle certificazioni richieste dagli articoli 8 e 9 del bando di concorso per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 28 febbraio 1979;

Considerato che deve procedersi alla iscrizione dei candidati che hanno presentato integralmente, nei termini, le certificazioni richieste, e dei quali sono accertati i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 del bando stesso;

che per gli altri candidati si provvederà con ulteriore decreto, al perfezionamento della documentazione prevista dagli articoli 8 e 9 per l'accertamento dei requisiti;

Ritenuto che il presente decreto costituisce l'atto definitivo del concorso sopra descritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i seguenti candidati:

Abbati dott. Giovanni (giurisprudenza);
Aiello arch. Francesco;
Albamonte dott. Adalberto (giurisprudenza);
Albano arch. Antonio;
Alessandri dott. Franco (geologia);
Amorini dott. Severino (economia e commercio);
Andrighetto dott. Tomassina (scienze politiche);
Angelini ing. Italo;
Aquilino ing. Franco;
Arlotti dott. Giancarlo (economia e commercio);
Baccalini arch. Carlo;
Balla arch. Matilde;
Bartolucci ing. Pietro;
Berbieri arch. Carlo Alberto;
Bettini arch. Alessandro;
Berardi dott. Rodolfo (scienze statistiche);
Bernstein arch. Alberto Giulio;
Bevilacqua dott. Enzo (giurisprudenza);
Bianchi arch. Giovanna;
Binazzi dott. Pier Paolo (geologia);
Blessi ing. Bruno;
Bonsempiante dott. Mario (agraria);
Brancaccio ing. Alfonso;
Brenna arch. Sergio;
Brienza arch. Luigi;
Broda arch. Rosangela;
Bulgarelli ing. Giorgio;
Calderazzi arch. Antonella;
Camerlingo arch. Elena;
Capobianco dott. Vincenzo (giurisprudenza);
Capra arch. Franco;
Capriotti ing. Giampiero;
Carraro Moda dott. Antonio (agraria);
Carraro Moda ing. Giuseppe;
Carieri dott. Filippo (geologia);
Castiglione ing Giuseppe;
Cecilia Santamaria ing. Fernardo;
Cecchini arch. Domenico;
Ceroni ing. Eugenio;
Cherici arch. Amerigo;
Cherubini ing. Edoardo;
Chiggio dott. Rolando (geologia);
Cialdini ing. Pasquale;
Cicirelli arch. Vito;
Ciccone arch. Filippo;
Cioppa dott. Luigi (giurisprudenza);
Cipolla arch. Giovanni;
Cipollini ing. Attilio;
Civita dott. Massimo (biologia);
Colombo ing. Riccardo;
Comparini arch. Franco;
Cottone arch. Antonio;
D'Alessio dott. Gianfranco (giurisprudenza);
Dalprato ing. Ermete;
D'Ambrosio dott. Mario (scienze statistiche);
De Angelis arch. Carlo;
De Biagi ing. Pietro;
De Cunto ing. Giuseppe;
De Forgellini Zarone Degli Infanti arch. Maria Franca;
De Giulio dott. Raffaele (giurisprudenza);
Della Rocca arch. Gian Aldo;
De Marchi arch. Giovanni;
De Stefanis dott. Alessandro (geologia);
De Vecchi arch. Giuseppe;
Di Loreto ing Alessandro;
Di Palma ing. Gabriele;
Donna Bianco arch. Pier Augusto;
Esposito arch. Franco;
Fabiani arch. Luigi Augusto;
Fenicia dott. Carlo (agraria);
Ferraioli arch. Pasquale;
Ferrara dott. Vincenzo (geologia);
Ferrari arch. Alberto;
Ferrauto ing. Giorgio;
Ferrero arch. Elisa;
Ferulano arch. Giancarlo;
Fiore dott. Giovanni (geologia);

Franchini arch. Alessandro;
Franceri dott. Enrico (geologia);
Frigerio dott. Antonio (economia e commercio);
Gabbaia Mistrangelo arch. Pasquale;
Gallia arch. Roberto;
Gangemi arch. Giuseppe;
Garri dott. Francesco;
Ghiloni dott. Massimo;
Giovannini arch. Paola;
Giuliani arch. Lucia;
Graziuso dott. Liborio (giurisprudenza);
Greco dott. Mario (agraria);
Gruttadauria dott. Duilio (scienze statistiche);
Kujanski arch. Michael Jerry;
Iacuzzi dott. Renato (geologia);
Imbrighi arch. Gian Paolo;
La Padula arch. Bruno;
Lauretti dott. Angelo (geologia);
Leotta dott. Gaetano Giuseppe (scienze politiche);
Leporati dott. Paolo (geologia);
Levi ing. Alberto;
Livio dott. Tito (agraria);
Lo Cascio dott. Nicola (giurisprudenza);
Lombardi arch. Franco;
Lorenzetti arch. Anna Carola;
Lucarelli dott. Celestino (scienze politiche);
Lusvardi ing. Piero;
Maciocco ing. arch. Giovanni;
Manzi dott. Elio (scienze politiche);
Manzon arch. Maria Alberta;
Mari arch. Mariano;
Marinelli arch. Anna Maria;
Martines arch. Maria Letizia;
Martines arch. Ruggero;
Mascarucci arch. Roberto;
Massellani dott. Massimo (geologia);
Mauro ing. Marcello;
Melograni arch. Carlo;
Menichetti dott. Marco (giurisprudenza);
Merola arch. Cesare;
Merlo dott. Maurizio (agraria);
Migliorini arch. Franco;
Milone arch. Enrico;
Montagna ing. Romualdo;
Moraca arch. Mario;
Moraggi ing. Amedeo;
Nanni ing. Manfredo;
Nimis arch. Giovanni Pietro;
Nuti arch. Gabriele Carlo;
Pasi arch. Vito;
Perri arch. Eugenio;
Persico ing. Enzo;
Pica Ciamarra arch. Massimo;
Piccardo dott. Maria Grazia (giurisprudenza);
Picciotto arch. Massimo;
Piccirillo arch. Bruno;
Picone ing. Marcello;
Pignatelli arch. Valeria;
Pulli arch. Giuseppe;
Putti arch. Mario;
Rambelli dott. Umberto (economia e commercio);
Riggio dott. Luigi (giurisprudenza);
Rivolta arch. Ugo;
Roma arch. Biagio;
Roma arch. Giuseppe;
Rosa dott. Giuseppe (scienze politiche);
Rossi arch. Francesco;
Rossi dott. Virgilio (giurisprudenza);
Ruggieri dott. Michelangelo (geografia);
Saini arch. Gabriella;
Samperi dott. Massimo (agraria);
Santini dott. Alfredo (scienze politiche);
Santoro ing. Giovanni;
Sarzi Braga dott. Giangiacomo (agraria);
Savarese arch. Nicolò;
Semboloni arch. Ferdinando;
Seminara arch. Annunziato;
Settimi arch. Alfonso;
Sestri arch. Augusto;
Spadolini arch. Pier Luigi;
Storto ing. Giancarlo;
Talamona arch. Carlo Augusto;
Talamona arch. Livio;
Tarozzi dott. Ermanno (economia e commercio);
Terenziani dott. Edoardo (sociologia);
Travaglini arch. Laura;
Triglia dott. Antonio (giurisprudenza);
Vaia dott. Franco (geologia);
Valz Blin arch. Gianni;
Verani dott. Mario (geologia);
Verrengia ing. Alfredo;
Vezzari arch. Renato;
Visentini dott. Vinicio (giurisprudenza).

Art. 2.

Sono iscritti alla sezione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza i seguenti candidati:

Abbati dott. Giovanni (giurisprudenza);
Abruzzini arch. Eugenio;
Agnesi arch. Enrico;
Agostinelli arch. Sergio;
Aiello arch. Francesco;
Albamonte dott. Adalberto (giurisprudenza);
Altiero ing. Salvatore;
Angelini ing. Italo;
Angelucci arch. Giuliano;
Aquilino ing. Franco;
Aquilino ing. Mario;
Baffa arch. Matilde;
Bagnasco arch. Carlo;
Baldi arch. Pio;
Balzani arch. Andrea Tomaso;
Basile arch. Sergio;
Barè arch. Giorgio Edgardo;
Barbiano Di Belgioioso arch. Alberico;
Barbiano Di Belgioioso arch. Lodovico;
Belloni arch. Arturo;
Bernini dott. Vittorio (giurisprudenza);
Beretta dott. Ernesto (giurisprudenza);
Bilò arch. Massimo;
Bevilacqua dott. Enzo (giurisprudenza);
Blessi ing. Bruno;
Bordini arch. Walter;
Bozzo ing. Piero;
Brancaccio ing. Alfonso;
Brenna arch. Sergio;
Broda arch. Rosangela;
Budini ing. Giuseppe;
Bulgarelli ing. Giorgio;
Calderaro arch. Valerio;
Calderazzi arch. Antonella;
Capo arch. Adriano;
Capobianco dott. Vincenzo (giurisprudenza);
Capriotti ing. Giampiero;
Carbonara arch. Lucio;
Carci arch. Pier Luigi;
Carrara ing. Gianfranco;
Carraro Moda dott. Antonio (scienze agrarie);
Carraro Moda ing. Giuseppe;
Castiglioni ing. Enrico;
Castiglioni ing. Stefano;
Cecilia Santamaria ing. Fernando;
Ceradini arch. Antonio;
Ceroni ing. Eugenio;
Cherici arch. Amerigo;
Cherubini ing. Edoardo;
Ciccone arch. Filippo;
Cicirelli arch. Vito;
Cipollini ing. Attilio;
Civita dott. Massimo (geologo);
Clemente arch. Fernando;
Collenza arch. Elisabetta;
Colletta arch. Teresa;
Conti Vecchi arch. Carlo Luigi;
Cordova ing. Domenico;
Cremonini arch. Lorenzino;
Cristaldi arch. Carmelo;
Cuccia ing. Giuseppe;
D'Agnillo arch. Nello;
D'Alessandro ing. Mario;
D'Alessio dott. Gianfranco (giurisprudenza);
Dall'Anese arch. Tullio;
Dalprato ing. Ermete;

Danielli arch. Sergio;
D'Arienzo arch. Marina;
De Angelis arch. Carlo;
De Biagi ing. Pietro;
De Forgellini Zarone degli Infanti arch. M. Franca;
Della Rocca arch. Gian Aldo;
Del Re dott. Andrea (giurisprudenza);
De Lucia arch. Vezio Emilio;
De Vizio dott. Alberto (economia e commercio);
Di Berardino ing. Paolo;
Di Loreto ing. Alessandro;
Dinelli arch. Fiamma;
Di Palma ing. Gabriele;
Dolce dott. Giuseppe (economia e commercio);
Donato arch. Franco;
Faella arch. Luigi;
Falco arch. Luigi;
Ferrara dott. Vincenzo (geologia);
Ferrari arch. Alberto;
Ferrauto ing. Giorgio;
Ferulano arch. Giancarlo;
Fraddosio ing. Giuseppe;
Franchini arch. Alessandro;
Gabbaria Mistrangelo arch. Pasquale;
Gallia arch. Roberto;
Gara arch. Giuseppe;
Garau arch. Pietro Giancarlo;
Garri dott. Francesco (giurisprudenza);
Genta arch. Giuliana;
Gentilli arch. Roberto;
Gianstefani arch. Vincenzo;
Gigli ing. Guido;
Giudice arch. Giovanni;
Giura Longo arch. Tommaso;
Goretti ing. Mario;
Grasso arch. Francesca;
Graziuso dott. Liborio (giurisprudenza);
Greco dott. Mario (agraria);
Gruttadauria dott. Duilio (statistica);
Kujauski arch. Michael Jerry;
Imbrighi arch. Gianpaolo;
Lanzaro dott. Salvatore (giurisprudenza);
Lazzari dott. Silvestro (geologia);
Leotta dott. Gaetano Giuseppe (scienze politiche);
Leti Messina arch. Vittorio;
Levi ing. Alberto;
Liberati arch. Gian Claudio;
Lo Cascio dott. Nicola (giurisprudenza);
Locatelli arch. Antonio;
Lucarelli dott. Celestino (scienze politiche);
Lusvardi ing. Piero;
Luzi arch. Elio;
Maciocco ing. Giovanni;
Maggi ing. Pietro Natale;
Mambrini dott. Giovanni Battista (giurisprudenza);
Mango ing. Roberto;
Mar arch. Gian Paolo;
Marcelloni arch. Maurizio;
Mari arch. Mariano;
Marconi ing. Alberto;
Marconi arch. Pietro;
Marini ing. Giovanni;
Martines arch. Maria Letizia;
Martines arch. Ruggero;
Mastropaolo dott.ssa Laura (giurisprudenza);
Matteini arch. Annio Maria;
Melograni arch. Carlo;
Menichetti dott. Marco (giurisprudenza);
Merola arch. Cesare;
Mirabelli ing. Ottavio;
Montagna ing. Romualdo;
Montagni dott. Cirano (scienze politiche);
Montanari ing. Marcello;
Moraca arch. Mario;
Morlacchi arch. Marcella;
Morlacchi arch. Maria;
Mostacci dott. Roberto (statistica);
Nimis arch. Giovanni Pietro;
Norsa arch. Aldo;
Parisi ing. Mario;
Pavia arch. Rosario;
Pellarin ing. Alberto;
Persico ing. Enzo;
Pessolano arch. Maria Raffaella;
Piazzo arch. Pietrenzo;
Pica Ciamarra arch. Massimo;
Picciotto arch. Massimo;
Piccirillo arch. Bruno;
Picone ing. Marcello;
Pomesano ing. Carlo;
Pontuale arch. Luciano;
Proto arch. Natale;
Putti arch. Mario;
Racheli arch. Alberto Maria;
Randi ing. Guido;
Rella arch. Paola;
Rezzonico arch. Ferruccio;
Rigoli arch. Giancarlo;
Rigillo arch. Arturo;
Rivolta arch. Ugo;
Rolli ing. Gian Ludovico;
Roma arch. Biagio;
Roscioli ing. Spartaco;
Rossi ing. Eugenio;
Rossi ing. Giovanni;
Rossi dott. Virgilio (giurisprudenza);
Saccà ing. Roberto;
Sancilio ing. Cosimo;
Santandrea arch. Giorgio;
Santoni dott. Lando (economia e commercio);
Santorelli ing. Filippo;
Santoro ing. Giovanni;
Santucci ing. Mario;
Schiaffonati arch. Fabbrizio;
Scoccimarro arch. Antonio;
Senes dott. Elio (geologo);
Silvestri ing. Federico;
Sistri arch. Augusto;
Spadolini arch. Pier Luigi;
Stara arch. Mario;
Storto ing. Giancarlo;
Taccheo ing. Pierantonio;
Talamona arch. Livio;
Tatò arch. Anna Maria;
Tortoioli ing. Luciano;
Tramontin ing. Antonio;
Travaglini arch. Laura;
Tripodi arch. Antonino;
Ulessi ing. Carlo;
Valli arch. Ranieri;
Valsecchi arch. Fulvio;
Vernerio arch. Gianpaolo;
Ventriglia ing. Franco;
Verrengia ing. Alfredo;
Vescovo arch. Fabrizio;
Vezzari arch. Renato;
Visconti arch. Luigi;
Zama ing. Giorgio;
Zanini arch. Giannino;
Zanoni dott. Pier Luigi (lettere).

Roma, addì 16 dicembre 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(356)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Sondrio

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1981 modificato con decreti ministeriale 11 e 12 dicembre 1981, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punteggio	
1)	Boianelli Fernando	punti	95,490	su 132
2)	De Pascale Mario	»	91,518	»
3)	D'Angelo Domenico	»	88,104	»
4)	Giacomelli Alvaro	»	86,430	»
5)	Patriarca Emilio	»	85,933	»
6)	Maroni Antonio	»	84,740	»
7)	Lauria Rocco	»	84,498	»
8)	Pecora Vito	»	83,766	»
9)	Bianchini Virginio	»	83,673	»
10)	La Rocca Pietro	»	82,926	»
11)	Zagordo Cosimo	»	82,778	»
12)	Torella Michele	»	82,773	»
13)	Deiana Luca	»	81,733	»
14)	Cucovaz Giuseppe	»	81,572	»
15)	Ciccone Saverio	»	81,563	»
16)	Russo Alesi Domenico	»	79,150	»
17)	Gianfranchi Ruggero	»	79,104	»
18)	Marazzina Felice	»	78,750	»
19)	Federici Glauco	»	78,627	»
20)	Lo Martire Stelio	»	77,997	»
21)	Gotelli Giorgio	»	77,748	»
22)	Pace Antonino	»	77,500	»
23)	Frisullo Vincenzo	»	77,202	»
24)	Pesente Elio	»	76,976	»
25)	Rizzo Guido	»	76,409	»
26)	Failla Ignazio	»	76,373	»
27)	Pira Giacomo	»	76,120	»
28)	Lucchini Lino	»	76,080	»
29)	Di Caprio Salvatore	»	75,866	»
30)	Converti Carlo	»	75,766	»
31)	Aprile Pietro Maria	»	75,527	»
32)	Di Martino Antonino	»	75,520	»
33)	Frisi Doro	»	74,566	»
34)	Matarese Francesco	»	74,361	»
35)	De Felice Renato	»	74,214	»
36)	Ruglioni Otello	»	74,119	»
37)	Muriana Giuseppe	»	74,072	»
38)	Conte Antonio	»	74,013	»
39)	Faillace Peppino	»	73,926	»
40)	Fisicaro Antonio	»	73,890	»
41)	Girardi Filippo	»	73,759	»
42)	Dell'Aglio Nico	»	73,750	»
43)	Brun Flavio	»	73,646	»
44)	Nardelli Antonio	»	73,459	»
45)	Rampelli Vincenzo	»	72,316	»
46)	Luchetti Loreto	»	72,033	»
47)	Campagnari Gustavo	»	71,897	»
48)	Belletti Mario	»	71,866	»
49)	Gigliotti Giovanni	»	71,722	»
50)	Zaffanella Aldo	»	71,538	»
51)	Scherillo Antonio	»	71,527	»
52)	Nasuti Antonio	»	71,520	»
53)	Marinelli Gaspero	»	71,240	»
54)	Caleffi Esterino	»	71,221	»
55)	Mingolla Aldo	»	71,083	»
56)	Magoni Beniamino	»	70,599	»
57)	Di Domenica Vittorio	»	70,388	»
58)	Castellaneta Nicola	»	70,234	»
59)	Barbara Francesco	»	70,068	»
60)	Marzola Uber	»	70,000	»
61)	Nitti Gabriele	»	69,905	»
62)	Gambassi Enrico	»	69,893	»
63)	Licata Giovanni	»	69,766	»
64)	Olivieri Antonio	»	69,633	»
65)	Gambardella Sabato	»	69,466	»
66)	Di Massa Pelino	punti	68,796	su 132
67)	Priolo Vincenzo	»	68,563	»
68)	Coniglione Sebastiano	»	68,545	»
69)	Trinco Franco	»	68,322	»
70)	Bove Romano	»	68,213	»
71)	Barbieri Leonida	»	67,632	»
72)	Contini Graziano	»	67,457	»
73)	Busillo Giovanni	»	67,247	»
74)	Gelli Edgardo	»	67,181	»
75)	Puglisi Domenico	»	66,863	»
76)	Mastrogiovanni Carmelo	»	66,856	»
77)	Tescaroli Nereo	»	66,717	»
78)	Panetta Paolo	»	66,404	»
79)	Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
80)	Luzzi Francesco	»	66,170	»
81)	Bruno Carmelo	»	65,500	»
82)	Costardi Felice	»	65,149	»
83)	Fedriga Sergio	»	65,000	»
84)	Totaro Francesco	»	64,800	»
85)	Alba Calogero	»	64,767	»
86)	Amico Salvatore	»	64,574	»
87)	Chittaro Mario	»	63,815	»
88)	Porretta Salvatore	»	63,462	»
89)	Cerretti Ernesto	»	63,393	»
90)	Bottini Rinaldo	»	63,299	»
91)	Pipia Giuseppe	»	62,066	»
92)	Calabrò Nicola	»	61,632	»
93)	Scalia Giuseppe	»	61,293	»
94)	Gritti Giuseppe	»	61,066	»
95)	Pedroli Alberto	»	60,000	»
96)	Gelli Antonio	»	59,060	»
97)	Scarelli Marcello	»	58,481	»
98)	Velardita Francesco	»	57,300	»
99)	Gambarota Corrado	»	55,727	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(282)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 27 del 28 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero Niguarda-Cà Granda - Ospedale generale regionale, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica capo della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Ente ospedaliero S. Carlo Borromeo - Ospedale generale provinciale, in Milano: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici a posti di assistente sociale per l'ambulatorio per la cura dei tossicodipendenti e a posti di operaio specializzato-fabbro in opere in ferro e leghe leggere.

Regione Lombardia - Unità socio-sanitaria locale n. 71 *- Villa Rusconi-Castano Primo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione presso il presidio ospedaliero di Cuggiono.

Provincia autonoma di Trento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica-autista addetto al servizio trasporto infermi per la unità socio-sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, presidio ospedaliero di Rovereto.

Ente ospedaliero «F.lli Parlapiano» - Ospedale generale di zona, in Ribero: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermieri/e generici.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1981, n. **20**.

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Le funzioni e le attività relative alla tutela della salute mentale nella Regione tendono a:

privilegiare l'intervento diretto a prevenire lo stato di disagio psichico e l'insorgenza di ogni forma di patologia psichiatrica;

eliminare ogni forma di discriminazione, di emarginazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche;

favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici.

Art. 2.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo si attuano nell'ambito delle unità sanitarie locali e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, di norma attraverso presìdi e servizi territoriali extra-ospedalieri ed a livello di distretto sanitario di base.

Art. 3.

I presìdi ed i servizi a struttura dipartimentale destinati agli interventi di cui al precedente articolo sono:

i presìdi territoriali di assistenza psichiatrica, denominati servizi di salute mentale (SSM);

i servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura;

le strutture aperte di riabilitazione, integrazione e reintegrazione sociale.

Gli stessi nello svolgimento della propria attività devono comprendere l'attività volta al superamento degli ospedali psichiatrici e di ogni presìdio di lungodegenza psichiatrica esistente nella Regione.

Art. 4.

Il piano sanitario regionale, di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevederà, tra l'altro, per quanto attiene al settore della tutela della salute mentale:

i criteri per la istituzione ed il funzionamento dei SSM nei distretti sanitari di base;

i criteri per la istituzione ed il funzionamento dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura in attesa della loro confluenza nel dipartimento di emergenza degli ospedali generali;

la composizione quali-quantitativa delle équipes psichiatriche;

la diversa utilizzazione degli ospedali psichiatrici in vista del loro definitivo superamento.

Capo II

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Art. 5.

I presìdi e i servizi di cui al precedente art. 3, operanti nella stessa unità sanitaria locale in modo integrato e coordinato con gli altri servizi e presìdi sanitari e sociali, costituiscono il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento costituisce il momento di coordinamento delle attività dei presìdi e dei servizi psichiatrici della unità sanitaria locale, ed è strutturato in modo da garantire il pieno svolgimento delle funzioni preventive, curative e riabilitative.

Può avvalersi, altresì, secondo modalità fissate con proprio regolamento dall'unità sanitaria locale, della collaborazione delle associazioni di volontariato, a norma dell'art. 45 della legge n. 833/78.

Art. 6.

Il dipartimento di salute mentale assicura l'adempimento delle proprie funzioni mediante:

attività di prevenzione;
attività di diagnosi e cura;
attività di consulenza;
attività di riabilitazione e reintegrazione;
interventi di emergenza e di pronta disponibilità.

Tali funzioni sono esercitate in base a schemi di lavoro programmati secondo il bisogno dei soggetti portatori del disturbo mentale.

Nell'adempimento delle proprie funzioni il dipartimento assicura e promuove l'applicazione delle modalità di lavoro di gruppo interdisciplinare tra gli operatori.

Art. 7.

Il dipartimento di salute mentale è coordinato da un medico specialista in psichiatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno, nominato in qualità di responsabile nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Gli operatori medici e non medici del dipartimento coadiuvano il responsabile nell'espletamento del suo incarico attraverso forme e modi specifici e operativi contenuti in apposito regolamento che detta anche norme sul generale funzionamento del dipartimento e che è adottato dalla unità sanitaria locale sentiti gli operatori stessi.

A tal fine la giunta regionale approva, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo.

Capo III

PRESIDI E SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Art. 8.

Il servizio di salute mentale è unità operativa nel territorio e svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in modo integrato con gli altri servizi socio-sanitari e in particolare con la medicina di base a livello di distretto sanitario.

Nell'espletamento dei propri compiti esso assicura:

interventi medici e socio-psicologici, ambulatoriali e domiciliari, e terapie farmacologiche;

rapporti a fini terapeutici con i nuclei familiari, e con i membri di comunità e di istituzioni locali, sanitarie, assistenziali;

attività socio-terapeutica e di educazione sanitaria-psichiatrica; - servizio di appoggio temporaneo a fini terapeutici;

intervento volto alla deistituzionalizzazione dei degenti residui negli ospedali psichiatrici.

L'attività dei SSM è assicurata mediante l'intervento di una équipe pluridisciplinare di operatori comprendenti le seguenti figure: psichiatra, psicologo, sociologo, assistente sociale e personale infermieristico.

Art. 9.

Il servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura opera presso gli ospedali generali secondo i criteri previsti dal piano sanitario regionale, ed ha una disponibilità di non più di quindici posti letto.

Esso è configurato come uno spazio presso cui svolge l'attività di diagnosi e cura l'équipe medico professionale territoriale che deve garantire la continuità dell'intervento intra-extra-ospedaliero a tutela della salute mentale.

Art. 10.

Sono strutture di riabilitazione, integrazione e reintegrazione sociale, operanti in strette connessioni con il SSM i centri riabilitativi e le strutture alternative in funzione deistituzionalizzante e socializzate, quali:

day hospitals;

centri di riabilitazione lavorativa comprendenti anche corsi professionali a carattere residenziale diurno;

case-famiglia e comunità alloggio autogestite e non, per integrazione e reintegrazione sociale;

cooperative finalizzate e laboratori protetti e non.

Art. 11.

Il servizio per l'emergenza viene svolto con continuità nell'ambito dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura in attesa della loro confluenza nel dipartimento d'emergenza degli ospedali regionali.

Nell'ambito degli interventi di emergenza di cui al comma precedente si situa, altresì, la competenza dei medici del dipartimento nel convalidare, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proposta di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per malattie mentali.

Art. 12.

L'attività di diagnosi e cura psichiatrica si esplica di norma a livello ambulatoriale e domiciliare.

Per i trattamenti volontari e obbligatori in condizioni di degenza, l'attività di diagnosi e cura si esplica, ove ricorrano le condizioni di legge, presso i servizi psichiatrici ospedalieri.

Art. 13.

Le attività di riabilitazione, integrazione e reintegrazione sociale sono dirette a favorire il reinserimento e la socializzazione degli psichiatrizzati, in particolare di quelli dimessi dagli OO.PP. e dei lungodegenti psichiatrici. Le suddette attività si svolgono sul territorio e nelle strutture di cui al precedente art. 10.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa delle ulteriori determinazioni del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali adottano e realizzano un piano attuativo di superamento degli OO.PP. e di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici.

Il piano attuativo di cui al precedente comma, oltre a procedere nella trasformazione assistenziale e strutturale degli OO.PP. in area socio-sanitaria aperta, tenendo anche conto del reale bisogno assistenziale dei degenti residui, deve tendere verso soluzioni alternative che diano risposte efficaci con particolare riferimento:

al recupero dei pazienti basato sulla ricostituzione del rapporto interfamiliare e del rapporto con la comunità di residenza;

alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi-appartamento, semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e/o lavorative;

alla ricerca di soluzioni terapeutiche per pazienti con handicap grave o cronici inserendoli in comunità protette o in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale.

L'O.P. farà parte del dipartimento di salute mentale di cui all'art. 5 della presente legge sino alla cessazione della propria attività.

Le unità sanitarie locali attuano la deistituzionalizzazione dei degenti dimissibili dagli OO.PP. ed impossibilitati al rientro in famiglia, attraverso l'organizzazione di servizi di accoglienza degli stessi degenti presso i comuni di residenza che collaborano per tale organizzazione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... **L. 72.000**
semestrale ... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione *di quelli relativi alle leggi di bilancio* e ai *rendiconti* dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... **L. 100.000**
semestrale ... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... **L. 96.000**
semestrale ... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... **L. 85.000**
semestrale ... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... **L. 165.000**
semestrale ... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale ... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 15.

Fino all'adozione del piano sanitario regionale, gli ospedali generali presso cui operano i servizi psichiatrici di diagnosi e cura di cui al precedente art. 9, sono i seguenti:

ospedale civile « Annunziata » - Cosenza;
ospedale civile - Cetraro;
ospedale civile - Corigliano Calabro;
ospedale civile - Castrovillari;
ospedale civile - Cariati;
ospedale civile - S. Giovanni in Fiore;
ospedale civile « A. Pugliese » - Catanzaro;
ospedale civile - Lamezia Terme;
ospedale civile - Crotone;
ospedale civile - Vibo Valentia;
ospedale civile - Soverato;
ospedale civile - Serra S. Bruno;
ospedale civile « OO.RR. » - Reggio Calabria;
ospedale civile - Polistena;
ospedale civile - Oppido Mamertina;
ospedale civile - Locri;
ospedale civile - Melito Porto Salvo;
ospedale civile - Taurianova.

I suddetti servizi hanno una dotazione di non più di quindici posti letto.

Art. 16.

Fino all'adozione del piano sanitario regionale, le funzioni di cui alla presente legge sono assicurate mediante l'attività presso ogni unità sanitaria locale di almeno una équipe di operatori.

L'équipe di cui al precedente comma è composta dei seguenti operatori:

cinque medici;
dieci infermieri;
tre assistenti sociali;
due psicologi;
un sociologo.

L'équipe per le unità sanitarie locali dove opera anche il servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura di cui al precedente art. 15, è composta almeno dei seguenti operatori:

nove medici;
ventiquattro infermieri;
cinque assistenti sociali;
tre psicologi;
un sociologo.

Nella fase di primo impianto ed in attesa, comunque, che ogni unità sanitaria locale sia in grado di assicurare l'autonomo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, l'attività di assistenza psichiatrica continua ad essere garantita dal personale esistente per i territori serviti in precedenza.

Art. 17.

A decorrere dalla data di trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni disciplinate dalla presente legge, l'unità sanitaria locale competente per territorio, subentra nel rapporto d'impiego in corso, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, con il personale non di ruolo che presta servizio in modo continuativo ed a tempo pieno presso i presìdi ed i servizi già istituiti ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 e degli articoli 34, 35 e 61, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18.

Gli interventi straordinari in forma di sussidi ed in ogni altra forma inerente l'assistenza psichiatrica dispiegano i propri effetti anche in seguito all'entrata in vigore della presente legge, unicamente se derivanti o esecutivi da atti amministrativi già formalmente adottati dalle amministrazioni provinciali entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Al fine del migliore utilizzo del personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale, la Regione promuove e autorizza iniziative rivolte all'aggiornamento professionale e alla riqualificazione; per quanto attiene al personale infermieristico la Regione provvede a dare attuazione alle norme previste dalla legge 3 giugno 1980, n. 243.

Art. 20.

E' competenza dei medici del dipartimento di cui al precedente art. 5 il rilascio della certificazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37.

Art. 21.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo sanitario nazionale con esclusione di quelli a carattere sociale, ai quali si provvede nei modi previsti dall'art. 29 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 dicembre 1981

DOMINIJANNI

(301)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820290)